

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

L'anno duemila venti, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore dieci, in collegamento telematico audio e video (a mezzo Google Meet), si è riunito il Senato accademico della Scuola normale superiore, costituito da:

	presente	assente giustificato	assente
1. AMBROSIO prof. Luigi, Direttore p.t. della Scuola	X		
2. PIAZZA prof. Mario, Vice-Direttore p.t. della Scuola	X		
3. ROSATI prof. Gianpiero, Preside p.t. della Classe di Lettere e Filosofia	X		
4. FERRARA prof. Andrea, Preside p.t. della Classe di Scienze	X		
5. DELLA PORTA prof.ssa Donatella, Preside p.t. della Classe di Scienze politico-sociali	X		
6. MARMI prof. Stefano, rappr. professori A.S.S. 01	X		
7. BENIGNO prof. Francesco, rappr. professori A.S.S. 11	X		
8. CAPPELLI prof.ssa Chiara, rappr. professori A.S.S. 03	X		
9. LUIN dott. Stefano, rappr. ricercatori e assegnisti di ricerca	X		
10. DEL GIUDICE dott. Federico, rappr. allievi corsi perfezionamento/dottorato	X		
11. TOMASELLI dott. Giovanni M, rappr. allievi corsi ordinari	X		
12. WALTERS dott.ssa Sofia Elisabetta, rappr. allievi corsi ordinari	X		
13. ROSSI sig. Fabrizio, rappr. PTA	X		

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario generale, dott. Aldo Tommasin.
Assiste alla seduta il dott. D. Altamore.

.....

Il Presidente,

- verifica la stabilità dei collegamenti e che ciascun componente possa ascoltare e vedere tutti gli altri e comunicare con essi;
- constata la validità della riunione in base al numero dei presenti e,
- alle ore dieci e dieci minuti circa dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

in composizione plenaria

- comunicazioni;
- approvazione estratti verbale;
- ratifica decreti direttoriali;
- approvazione del Regolamento in materia di accesso aperto (*open access*) alla letteratura scientifica;
- approvazione del Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere *alias*;
- modifica del Regolamento elettorale;
- modifica del Regolamento per convenzioni di ricerca e di formazione;
- parere sul Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la premialità del personale tecnico e amministrativo della Scuola Normale Superiore;
- parere sulle Linee per lo sviluppo del piano generale di organizzazione dei servizi e progetto di riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale;
- bando di concorso di ammissione al corso ordinario per l'anno accademico 2020/2021;
- determinazioni sui corsi di perfezionamento (Ph.D.) per l'anno accademico 2020-2021 (36° ciclo);

12. Piano di utilizzo delle risorse per interventi legge n. 17/1999 in materia di sostegno agli studenti diversamente abili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;
13. attivazione procedura di valutazione di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
14. proposta di avvio di procedura di Espressione di Interesse;
15. Comitato etico congiunto per la Ricerca: ingresso Scuola IMT Alti Studi – Lucca;
16. nomina dei docenti nel Comitato di gestione del Centro HPC;
17. accordi e convenzioni;
18. varie ed eventuali;

in composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia

19. richieste di autorizzazione per congedi/aspettative di professori di II fascia;
20. varie ed eventuali.

.....

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 1
Argomento: comunicazioni

Il Presidente rende noto che, considerate le particolari circostanze che non consentono una completa istruttoria, non saranno trattati gli argomenti di cui ai punti 4, 7, 8, 9 e 19.

Il Presidente annuncia che il verbale della presente riunione telematica è approvato seduta stante e i componenti del Senato concordano.

Il Presidente rende noto di aver adottato il Decreto n. 142/2020, diffuso ieri, con le misure di prevenzione in materia di Covid-19. Il Presidente illustra i punti essenziali e ringrazia il gruppo di lavoro indicato nel decreto e tutto il personale docente e non docente per la collaborazione. Al termine della riunione anche i Presidi proff. Rosati e Ferrara hanno espresso il loro apprezzamento per le scelte fatte e per le iniziative culturali «a distanza» che la Scuola ha intrapreso.

Il Presidente dà notizia della situazione delle procedure di reclutamento del personale docente.

Il Presidente comunica che l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa ha ricevuto dalla Fondazione Manlio Brozzi Onlus, di Grosseto, una donazione di 10.000 euro finalizzata a finanziare specifici interventi in favore di allieve/i della Scuola Normale Superiore che versano in particolari e gravi situazioni di salute, al fine di consentire loro di proseguire con maggiore serenità il proprio percorso di studio alla Scuola.

L'Associazione Amici, in accordo con il Direttore della Scuola Normale e con la sua Delegata alle attività inerenti alla disabilità e alle pari opportunità, ha deciso di erogare l'importo disponibile ad allieve/i che versano in particolari e gravi situazioni di salute e che ne facciano motivata richiesta. Il relativo avviso dell'Associazione, contenente le regole per la concessione dei contributi, sarà pubblicato sul sito della Scuola e inviato, tramite le mailing list istituzionali, a tutti gli allievi (ordinari e perfezionandi) della Scuola, non appena l'attuale situazione lo consentirà.

Il Presidente comunica inoltre che l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa ha deciso di affidare uno specifico incarico ad un medico di Pisa per fornire agli allievi della Scuola Normale che ancora risiedono a Pisa i consulti sanitari di cui manifestassero la necessità durante l'attuale periodo di emergenza sanitaria. In ossequio alle prescrizioni mediche vigenti, i consulti telefonici saranno resi telefonicamente o tramite posta elettronica.

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 2
Argomento: approvazione estratti verbali
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio Affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Vengono presentati al Senato l'estratto del verbale della seduta del 19 febbraio 2020 odg. n.14 e il verbale della seduta straordinaria del 04 novembre 2019 che, dopo la lettura da parte di ciascuno, vengono approvati all'unanimità.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 3
Argomento: ratifica decreti direttoriali
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio Affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Segretario generale propone all'esame del Senato la ratifica dei D.D. n. 135 del 9 marzo 2020 (allegato 1) e D.D. n. 136 del 10 marzo 2020 (allegato 2)

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare i seguenti decreti:

- D.D. n. 135 del 9 marzo 2020 (allegato 1) con cui si è proceduto alla approvazione della convenzione tra la Scuola Normale e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Pisa;

- D.D. n. 136 del 10 marzo 2020 (allegato 2) con cui è stato disposto lo svolgimento delle sedute dei Consigli di Classe con la modalità "riunione telematica mediante posta elettronica" istituzionale, fino al 3 aprile 2020, salvo proroga di tale termine disposta dalle Autorità nazionali.

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 47

(Allegato in formato PDF composto di complessive n. 5 pagine)

.....

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 47

(Allegato in formato PDF composto di complessive n. 1 pagina)



Scuola normale superiore di Pisa

SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SAL/MA/GC

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 47

(Allegato in formato PDF composto di complessive n. 5 pagine)

IL DIRETTORE

VISTA la L. n. 168/1989 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottata dal Presidente della Giunta della Regione Toscana;

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottata dal Presidente della Giunta della Regione Toscana;

VISTI il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e il D.P.C.M. del 8 marzo 2020;

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria internazionale epidemiologica da COVID-2019 (SARS-CoV-2; Coronavirus; *Corona Virus Disease*), in relazione al quale sono stati adottati, anche in Italia, vari provvedimenti legislativi e amministrativi straordinari contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;

RITENUTO NECESSARIO adottare ogni soluzione operativa utile per favorire la prevenzione e il contrasto dell'ulteriore trasmissione del virus COVID-2019;

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) si è resa disponibile a collaborare con la Scuola Normale per le necessità straordinarie ed urgenti prestando la propria assistenza per favorire e facilitare l'organizzazione di servizi adeguati nonché a dare assistenza informativa ed operativa;

CONSIDERATO lo schema di convenzione tra la Scuola Normale e la F.I.M.M.G. allegato al presente decreto (Allegato 1);

CONSIDERATO che la convenzione non prevede oneri e che eventuali prestazioni medico-sanitarie eventualmente necessarie saranno oggetto di incarichi professionali formalizzati separatamente;

CONSIDERATO che non è prevista una seduta utile del Senato accademico;

CONSIDERATA l'urgenza di sottoscrivere la suddetta convenzione al fine di garantire la tutela della salute in un contesto di emergenza sanitaria, in particolare per i rischi di allievi e studiosi, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non possono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale quando sono presso le strutture della Scuola Normale;

DECRETA

di approvare la convenzione tra la Scuola Normale e la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Pisa, secondo il testo allegato al presente atto (Allegato 1).

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossima seduta del Senato accademico.

Pisa, data della registrazione.

IL DIRETTORE

f.to Prof. *Luigi Ambrosio* (*)

(*) sottoscrizione apposta in formato digitale

CONVENZIONE**TRA**

La **Scuola Normale Superiore**, (C.F. 80005050507) con sede in Pisa - 56126 - Piazza dei Cavalieri, n. 7, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Luigi Ambrosio, (di seguito “Scuola Normale”)

[da una parte]

E

la **Federazione Italiana Medici di Medicina Generale**, (C.F. 00808720106) con sede in Pisa, via Arcangeli 12, rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore dr. Luca Puccetti, (di seguito, “F.I.M.M.G. di Pisa”)

[dall'altra parte]

PREMESSO CHE

- la Scuola Normale è una istituzione universitaria pubblica di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 del proprio Statuto, la Scuola Normale *“ha natura residenziale e collegiale e, a tal fine, assicura agli allievi e a tutta la comunità servizi e strutture adeguati”*;
- presso la Scuola Normale sono attive strutture collegiali residenziali ove sono ospitati gli allievi nonché una mensa che eroga pasti giornalieri per gli allievi, i docenti/ricercatori, il personale tecnico e amministrativo, gli ospiti e gli altri soggetti autorizzati (con un numero medio giornaliero di 800/850 pasti circa);
- gli allievi presenti nei collegi della Scuola Normale e gran parte degli utenti del servizio mensa provengono da qualsiasi Comune d'Italia e/o persino da altri Stati;
- alla data di sottoscrizione del presente atto esiste uno stato di emergenza sanitaria internazionale epidemiologica da COVID-2019 (SARS-CoV-2; Coronavirus; *Corona Virus Disease*), in relazione al quale sono stati adottati, anche in Italia, vari provvedimenti legislativi e amministrativi straordinari contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;
- è interesse della Scuola Normale adottare ogni soluzione operativa utile per favorire la prevenzione e il contrasto dell'ulteriore trasmissione del virus COVID-2019 e garantire l'accesso a

un adeguato standard di assistenza medica di base per gli allievi e gli altri soggetti che non abbiano a Pisa e hinterland provinciale un proprio medico di base al quale rivolgersi direttamente prima di rivolgersi ai competenti presidi ospedalieri e/o ai servizi di emergenza, di cui alla normativa in premessa e a quella per tempo vigente, soprattutto qualora si verifichino situazioni di congestione dei servizi o di allungamento dei tempi di intervento;

– l’Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, adottata dal Presidente della Giunta della Regione Toscana, stabilisce che «Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nella Regione Toscana, si raccomanda a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali di utilizzare le procedure ordinarie di assistenza (MMG/PLS), privilegiando il contatto telefonico dal proprio domicilio», ove MMG indica il Medico di Medicina Generale;

– l’Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 “Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, adottata dal Presidente della Giunta della Regione Toscana, e in particolare il paragrafo 9);

– con D.P.C.M. 1 marzo 2020 e D.P.C.M. 4 marzo 2020 sono state stabilite varie misure e modalità per arginare il diffondersi del COVID-2019;

– la F.I.M.M.G. di Pisa, è un’associazione libera, autonoma, apartitica, senza scopo di lucro che si propone lo scopo di tutelare la categoria professionale di appartenenza dei medici convenzionati (liberi professionisti, non dipendenti) di Medicina Generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria, Medicina dei Servizi, Medicina Penitenziaria, Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti);

– le Parti intendono collaborare per individuare modalità idonee ad affrontare l'emergenza sanitaria sopra descritta, in particolare per i rischi di allievi e studiosi, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, che non possono rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale quando sono presso le strutture della Scuola Normale.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e finalità

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 Le Parti si impegnano a collaborare per individuare modalità idonee ad affrontare l'emergenza sanitaria da COVID-2019. In particolare la Scuola Normale, nel rispetto delle disposizioni normative generali e in attuazione dei provvedimenti speciali adottati dalle Autorità competenti in materia di COVID-2019, si potrà rivolgere alla F.I.M.M.G. di Pisa per avere la selezione del personale medico di Medicina Generale disponibile per le esigenze dei propri allievi e studiosi che necessitino a Pisa di assistenza per applicare le procedure sanitarie stabilite. La F.I.M.M.G. di Pisa si impegna a collaborare con la Scuola Normale per le suddette necessità straordinarie ed urgenti prestando la propria assistenza per favorire e facilitare l'organizzazione di servizi adeguati, individuare personale medico di M.G. formato appropriatamente e disponibile a svolgere le prestazioni sanitarie del caso (anche presso idonei locali della Scuola Normale) alle tariffe sottospecificate, a dare assistenza informativa ed operativa (focal point, numero telefonico unico, email dedicata alla Scuola Normale etc.), anche in raccordo con le strutture del S.S.R.T. e S.S.N. competenti. In cambio di tali attività la F.I.M.M.G. di Pisa non avrà titolo a ricevere compensi economici, ma potrà fregiarsi pubblicamente del titolo di "partner della Scuola Normale Superiore per la tutela della salute degli allievi e degli studiosi", per il periodo della presente collaborazione e per due anni dal termine della stessa.

1.3 Le Parti riconoscono che le prestazioni medico-sanitarie eventualmente necessarie saranno oggetto di incarichi professionali formalizzati separatamente dalla Scuola Normale al/ai medici della F.I.M.M.G. di Pisa che si renderanno disponibili a collaborare con la Scuola Normale per l'attuazione della presente convenzione. I medici indicati dalla F.I.M.M.G. di Pisa si impegneranno a svolgere le attività oggetto del presente atto applicando le tariffe di cui all'art 22, comma 3 dello "Schema di accordo Regionale" approvato con DGRT n. 488 del 07/05/2018. Sono escluse le visite domiciliari per urgenze ed emergenze per le quali è competente il "Servizio emergenze/urgenze 118". La visita domiciliare sarà effettuata entro le ore 20 dello stesso giorno se richiesta prima delle ore 10 ed entro le ore 12 del giorno successivo se richiesta dopo le ore 10. Le visite ambulatoriali saranno effettuate in orari concordati presso locali sanitari individuati consensualmente dalle parti. I costi per i farmaci prescritti e per eventuali accertamenti consigliati dal medico sono a carico degli

allievi/studiosi. Per la consulenza telefonica, da attuarsi secondo modalità ed orari da stabilire tra le parti, la tariffa oraria è pari ad € 50,00 al netto di Ritenuta d'acconto, ove dovuta. Trattandosi di prestazioni sanitarie finalizzate alla tutela della salute quelle previste dalla presente convenzione sono esenti da IVA.

Articolo 2 – Modalità attuative

2.1 I responsabili dell'attuazione della presente Convenzione sono, per la Scuola Normale, il Segretario generale e, per la F.I.M.M.G., il/la

2.2 I Responsabili, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola Normale, operano per dare attuazione alla presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

3.1 La presente Convenzione ha la durata di tre mesi dalla data di stipula, rinnovabili in forma scritta. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione, risolvendola definitivamente.

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali

4.1 Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679.

4.2 Il trattamento dei dati personali inerenti lo stato di salute dei soggetti interessati è effettuato direttamente dai medici incaricati dalla Scuola Normale secondo la suddetta normativa.

Articolo 5 – Disposizioni fiscali e finali

5.1 La presente Convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in doppio originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; essa è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 assolta in modo virtuale dalla Scuola Normale.

Letta, confermata e sottoscritta in Pisa il

Per la Scuola Normale, il Direttore, *prof. L. Ambrosio*

Per la F.I.M.M.G. di Pisa, il legale rapp. p.t., *dott. L. Puccetti*



ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 47
(Allegato in formato PDF composto di complessive n. 1 pagina)

Scuola Normale Superiore
Prot. n.0005087 del 10/03/2020
Decreti Direttore n.136/2020

Albo ufficiale on-line

SAL

IL DIRETTORE

VISTA la l. 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore,;
VISTO il "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali", emanato con D.D. n.435/1996 da ultimo modificato con D.D. n. 40/2019 e, in particolare, l'art. 22;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 1 lett. h) che dispone per le Università la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza in alcune zone a rischio;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che ha esteso le suddette disposizioni restrittive a tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020;
RITENUTO necessario consentire temporaneamente lo svolgimento delle sedute dei Consigli di Classe con "Riunione telematica mediante posta elettronica", di cui all'art. 22 del suddetto Regolamento;

DECRETA

di autorizzare lo svolgimento delle sedute dei Consigli di Classe con riunione telematica mediante posta elettronica istituzionale, fino al 3 aprile 2020, salvo proroga di tale termine disposta dalle Autorità nazionali.

Il presente decreto è portato a ratifica del Senato accademico nella prima riunione utile e produce effetti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola.

Pisa, data della registrazione.

IL DIRETTORE
f.to *Prof. Luigi Ambrosio**

Firmato digitalmente da: Luigi Ambrosio
Organizzazione: SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507
Data: 10/03/2020 18:15:29

(*) Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 5
Argomento: approvazione del Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere <i>alias</i>
Struttura proponente: Servizio Organizzazione e valutazione
Dirigente responsabile: A. Tommasin; responsabile dell'attività/procedimento: L. Zoni

Il Presidente introduce l'argomento ricordando che la normativa italiana che regola la transizione di genere (legge n. 164 del 14 Aprile 1982 "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso" e s.m.i.) non prevede, ad oggi, l'aggiornamento dei documenti anagrafici in accordo con l'identità eletta, se non nei tempi estremamente lunghi in cui si sviluppa il trattamento medico chirurgico e comunque, all'esito di questo, in virtù del passaggio in giudicato della sentenza che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. A questa regolamentazione cerca di sopperire la cosiddetta carriera *alias*, già adottata da molti atenei italiani e tra questi l'Università di Pisa, che permette di utilizzare all'interno dell'università una documentazione rispettosa del genere di elezione. Il Presidente prosegue, illustrando in sintesi i contenuti della bozza redatta per l'attivazione e la gestione delle carriere *alias* presso la Scuola: la procedura delineata è aperta ed inclusiva, essendo aperta a tutte le componenti della Scuola, non solo dunque a quella studentesca, e si attiva senza particolari formalità, nello specifico senza la necessità di presentare una specifica documentazione comprovante l'esistenza di una disforia di genere. In questo senso si è espresso anche il Comitato unico di garanzia della Scuola.

Il regolamento infatti prevede che l'attivazione di una carriera *alias* possa essere richiesta da chiunque appartenga alla comunità accademica della Scuola – personale docente e ricercatore, allieve e allievi, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, etc. – nonché da chi a vario titolo opera, anche occasionalmente e temporaneamente, presso la Scuola.

La figura del/della Delegato/a per le Pari Opportunità assume un ruolo fondamentale in quanto riceve le istanze corredate da documento di identità e ne autorizza l'attivazione, supporta la persona anche nella successiva gestione della carriera *alias*, assumendo le funzioni di tutor.

L'attivazione della carriera è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, da parte del Direttore e del/la richiedente, di un accordo di riservatezza in cui sono dettagliati obblighi e doveri, nonché indicate le modalità di gestione dei dati redatte con l'ausilio del Responsabile della Protezione Dati (DPO) della Scuola per le specifiche esigenze dei competenti uffici della Scuola.

Al/la richiedente è assegnata un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (libretto universitario - badge), che possono essere utilizzati esclusivamente all'interno della Scuola, di un nuovo account di posta elettronica e di targhette identificative, ove necessarie.

La carriera *alias*, precisa il Presidente, è inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta di norma attiva per tutta la durata di quest'ultima. La bozza del regolamento in argomento è stata per le vie brevi inviata all'attenzione della Presidente del Comitato Unico di Garanzia e sarà sottoposta per un parere al Consiglio di amministrazione federato in occasione della seduta del 26 marzo p.v.

Tanto premesso, nelle more dell'acquisizione di un parere in merito da parte del predetto Comitato e del Consiglio di amministrazione federato.

Tanto premesso, dopo la discussione

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere *alias*, salvo parere difforme

del Comitato unico di garanzia;

- di conferire al Segretario generale il mandato di predisporre quanto necessario per l'applicazione delle disposizioni regolamentari (la modulistica necessaria per richiedere l'attivazione, i modelli degli accordi di riservatezza, l'adeguamento dei sistemi informativi e delle procedure gestionali amministrative).

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N 48

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARRIERE ALIAS

Premessa

La finalità del presente regolamento (di seguito "Regolamento") è garantire il benessere psico-fisico delle allieve e degli allievi, nonché del personale della Scuola Normale Superiore (di seguito "Scuola"), a qualsiasi titolo facente parte della sua comunità accademica, nonché favorire la realizzazione di un ambiente di studio e di lavoro inclusivo, sempre ispirato al valore fondante della pari dignità delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere.

La Scuola, in accordo e attraverso le azioni positive del CUG, con l'obiettivo di garantire il pieno e positivo accesso al dispositivo della carriera alias, si impegna a fornire adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l'identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative alla carriera alias e al personale in contatto diretto con i soggetti richiedenti.

Art. 1 - Destinatari/ie

L'attivazione di una carriera alias può essere richiesta da chiunque appartenga alla comunità accademica della Scuola – personale docente e ricercatore, allieve e allievi, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, componenti esterni/e degli organi collegiali – nonché da chi a vario titolo opera, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture della Scuola.

Il/La delegato/a alle pari opportunità (di seguito "Delegato/a") può autorizzare il riconoscimento temporaneo di una identità alias in favore di ospiti della Scuola che, in occasione di attività seminariali, convegni, cicli di lezioni o altre iniziative, intendano utilizzare su locandine, badge, ecc. un nome alias scelto in sostituzione dell'identità anagrafica ufficiale.

Art. 2 - Procedura per l'attivazione carriera alias

L'attivazione della carriera alias avviene mediante presentazione al/la Delegato/a dell'istanza redatta secondo il modello approvato dalla Scuola, corredata da un documento di identità.

Il/La Delegato/a assume le funzioni di tutor per la carriera alias, supporta la persona richiedente nella procedura di richiesta e nella successiva gestione della carriera alias.

Il/La Delegato/a, valutata l'istanza, può autorizzare l'attivazione della carriera alias

L'attivazione della carriera è subordinata alla sottoscrizione, da parte del Direttore e del/la richiedente, di un accordo di riservatezza, redatto secondo i modelli approvati dalla Scuola.

Nell'ambito dell'accordo di riservatezza sono indicate le modalità di gestione dei dati redatte con l'ausilio del Responsabile della Protezione Dati (di seguito "DPO") della Scuola per le specifiche esigenze dei competenti uffici della Scuola.

Art. 3 - Carriera alias

Al/la richiedente è assegnata un'identità provvisoria, transitoria e non consolidabile, al fine del rilascio di nuovi documenti di riconoscimento (libretto universitario - badge), di un nuovo account di posta elettronica e di targhette identificative, ove necessarie.

La carriera alias è inscindibilmente associata a quella riferita all'identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata di quest'ultima, salve eventuali richieste dell'interessato/a o ipotesi di violazione del Regolamento.

I documenti di riconoscimento provvisori connessi alla carriera alias possono essere utilizzati esclusivamente all'interno della Scuola.

La carriera alias viene disattivata con il passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164, attribuisca al/la richiedente un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita. L'anagrafica della carriera del/la richiedente viene quindi aggiornata sulla base del dispositivo della sentenza medesima. La carriera alias può, in ogni momento, essere disattivata a semplice richiesta dell'interessato/a.

Art. 4 - Rilascio di certificazioni

Le attestazioni o certificazioni per uso esterno riguardanti la carriera alias, prodotte dalla Scuola, fanno esclusivo riferimento all'identità legalmente riconosciuta.

Il/La richiedente può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali inerenti la carriera presso la Scuola, da utilizzare all'esterno della Scuola esclusivamente con riferimento alla propria identità legalmente riconosciuta.

Art. 5 - Obblighi del/la richiedente

Il/La richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al/la Delegato/a l'intenzione di compiere atti all'interno della Scuola con rilevanza esterna (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale); il/la Delegato/a, avvalendosi della consulenza del DPO, verifica e concorda con il/la richiedente le modalità e le procedure di utilizzo dell'identità elettiva.

Il/La richiedente si impegna a comunicare alla Scuola ogni mutamento in grado di influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza richiamato al precedente art. 2. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso.

Art. 6 - Violazione del Regolamento

In caso di violazione del Regolamento e dell'accordo di riservatezza, la carriera alias può essere sospesa in via cautelare, all'esito di un'istruttoria preliminare, con provvedimento del Direttore.

Qualora risulti accertata l'effettiva violazione, la carriera alias è disattivata con provvedimento del Direttore, fatta salva l'irrogazione di eventuali successive sanzioni disciplinari e/o etiche.

Art. 7 - Accordo di riservatezza

L'accordo di riservatezza richiamato al precedente art. 2 ha efficacia dalla data di sottoscrizione e cessa immediatamente al momento del venir meno dei presupposti che lo hanno determinato.

Nel caso in cui lo/la studente richiedente consegua il titolo di studio senza l'intervento di un provvedimento di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera si intendono riferiti ai dati anagrafici effettivi del/la richiedente e conseguentemente sono rilasciate le certificazioni e i documenti con i dati personali della carriera anagrafica.

I provvedimenti relativi alla carriera del personale dipendente della Scuola sono emessi con riferimento all'identità alias solo se destinati a uso interno, mentre la documentazione destinata a uso

esterno è unicamente riferita all'identità legalmente riconosciuta.

Art. 8 - Obblighi di segretezza

La Scuola tratterà i dati indicati nell'accordo di riservatezza secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il personale della Scuola che interviene nel procedimento relativo alla carriera alias è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità

Il Regolamento è emanato con decreto del Direttore e pubblicato all'Albo on line della Scuola ed entra in vigore dal 15 maggio 2020.

È altresì reso pubblico sul sito web della Scuola e sulla pagina ufficiale del CUG.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 6
Argomento: modifica del Regolamento elettorale
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio Affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente riferisce al Senato accademico che si rende opportuno adeguare il Regolamento elettorale alle nuove disposizioni statutarie e apportare altre modifiche alle norme regolamentari per favorire il buon esito delle procedure elettorali. In particolare propone:

- per le elezioni degli allievi, di consentire la pubblicazione delle liste elettorali separatamente dal decreto di indizione delle elezioni e quindi oltre il termine previsto dall'art. 8 comma 1 di "...almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dello svolgimento delle votazioni"; ciò in quanto le liste elettorali degli allievi con nuovi ingressi e cessazioni possono essere predisposte solo nel mese di novembre, a ridosso delle date di votazione;
- per i Seggi elettorali art. 10 del Regolamento, di introdurre alcune modifiche per regolamentare la procedura di nomina dei componenti (professori, ricercatori, allievi, assegnisti e PTA);
- di adeguare l'art. 18 del Regolamento alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (dichiarazioni incompatibilità);
- di modificare/correggere gli artt. 35 e 41 per favorire l'esito delle elezioni dei componenti della Conferenza di ateneo e del Collegio di disciplina. Per quest'ultimo la procedura elettorale preliminare non riguarderà il Presidente e il suo supplente.

Sono state infine introdotte delle precisazioni in alcune disposizioni.

Il Presidente presenta quindi le proposte di modifica indicate nella colonna di destra della tabella allegata (Allegato A).

Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione.

Si apre la discussione, intervengono i senatori Rossi e Luin che propongono, il primo la ulteriore modifica dell'art. 35 comma 1 lett.c) con l'aggiunta a fine periodo delle parole "..., *garantendo comunque la rappresentanza di ciascuna area*"; il secondo, la ulteriore modifica dell'art. 10 comma 4 con espunzione della parola "*gravi*" dal periodo. Gli altri componenti del Senato sono d'accordo.

Terminata la discussione

VISTO lo Statuto;

VISTO il vigente Regolamento elettorale della Scuola;

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare le modifiche al Regolamento elettorale della Scuola, come risultanti dal testo allegato, colonna di destra (Allegato A);
- di approvare le ulteriori modifiche emerse nella discussione odierna e in particolare :
 - a) all'art. 10 comma 4 si eliminano le parole "grave e";
 - b) all'art. 35 comma 1 lett. c) si aggiungono a fine periodo le parole "..., *garantendo comunque la rappresentanza di ciascuna area*;"
- di delegare il Direttore ad apportare le eventuali ulteriori precisazioni e modifiche necessarie per esigenze di coerenza sistematica.

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N. 49

<p>Regolamento elettorale della Scuola Normale Superiore</p> <p><i>(emanato con D.D. n. 256 del 1° giugno 2012 in vigore dal 2 giugno 2012; modificato da ultimo con D.D. n. 462 del 07.09.2018)</i></p>	<p>Proposta di modifica di alcuni articoli (marzo 2020)</p>
<p>Titolo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p>Art.1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1.1 Il presente regolamento elettorale della Scuola Normale Superiore disciplina, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola, le modalità di individuazione dei componenti:</p> <p>a. del Consiglio di amministrazione federato, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera f) dello Statuto;</p> <p>b. del Senato accademico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettere e), f), g), h) e i) dello Statuto;</p> <p>c. del Nucleo di Valutazione federato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto;</p> <p>d. dei Consigli delle Strutture accademiche, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere d) ed e) e dell'art. 32 comma 2 lett. b) dello Statuto;</p> <p>e. della Conferenza di ateneo, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. da b) a f) dello Statuto;</p> <p>f. del Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 51, comma 2, dello Statuto;</p> <p>g. del Comitato unico di garanzia, ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto.</p> <p>1.2 L'elezione del Direttore è disciplinata da apposito regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto.</p> <p>1.3 L'elezione dei Presidi è disciplinata dall'articolo 29 dello Statuto.</p> <p>1.4 La composizione del Consiglio dei Dipartimenti federati è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 33 comma 2 dello Statuto.</p> <p>1.5 I criteri di rappresentanza e le modalità di individuazione dei componenti degli organi dei Centri di ricerca di cui all'art. 35 dello Statuto sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.</p> <p>1.6 La Scuola esorta all'osservanza del principio di pari opportunità tra uomini e donne anche nel caso di designazioni elettive. A fini elettorali e dei diritti e doveri inerenti i mandati, uomini e donne sono in</p>	<p>Titolo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p>Art.1 <i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1.1 Il presente regolamento elettorale della Scuola Normale Superiore disciplina, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola, le modalità di individuazione dei componenti:</p> <p>a. del Consiglio di amministrazione federato, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera f) dello Statuto;</p> <p>b. del Senato accademico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettere d), e) f), g) e h) dello Statuto</p> <p>c. del Nucleo di Valutazione federato, ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto;</p> <p>d. dei Consigli di Classe, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere d) ed e) e dell'art. 32 comma 2 lett. b) dello Statuto;</p> <p>e. della Conferenza di ateneo, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. da b) a f) dello Statuto;</p> <p>f. del Collegio di disciplina, ai sensi dell'art. 51, comma 2 3, dello Statuto</p> <p>g. del Comitato unico di garanzia, ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto.</p> <p>1.2 – 1.4 invariati</p> <p>1.5 I criteri di rappresentanza e le modalità di individuazione dei componenti degli organi dei Centri di ricerca e Laboratori di cui all'art. 35 dello Statuto e dei Centri di supporto di cui all'art. 35 bis dello Statuto sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.</p> <p>1.6 invariato</p>

posizioni di piena parità e l'uso del genere maschile nella terminologia regolamentare è determinato solo da esigenze di uniformità redazionale.	
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Modalità di individuazione, elettorato attivo e passivo)</p> <p>2.1 L'elezione dei componenti degli organi di cui all'art. 1 hanno luogo mediante elezione a scrutinio segreto.</p> <p>2.2 L'elettorato attivo è definito dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elettorato passivo è definito dalla legge e, in mancanza, dallo Statuto e dal presente regolamento. L'elettorato passivo spetta anche quando il soggetto sia cittadino straniero.</p> <p>2.3 L'elettorato passivo spetta ai professori, di ruolo di prima e di seconda fascia, e ai ricercatori della Scuola che abbiano un numero di anni di servizio da svolgere almeno pari alla durata del mandato, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 32, comma 1 e dall'art. 41. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori in convenzione si applica quanto stabilito dall'art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010. L'elettorato passivo non spetta ai professori collocati in aspettativa obbligatoria.</p> <p>2.4 Gli assegnisti di ricerca hanno solo l'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei ricercatori in Senato accademico. Per l'elezione dei componenti della Conferenza di ateneo prevista dall'art. 34 dello Statuto e del componente del Comitato unico di garanzia, previsto dagli artt. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto, hanno l'elettorato attivo e passivo tutti gli assegnisti di ricerca.</p> <p>2.5 L'elettorato attivo non spetta al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione di comando, di assegnazione temporanea, di aspettativa non retribuita o posizioni equivalenti. L'elettorato attivo spetta al personale dipendente di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di assegnazione temporanea o posizioni equivalenti. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo che abbia un numero di anni di servizio da svolgere almeno pari alla durata del mandato; non spetta comunque al personale a tempo determinato.</p> <p>2.6 L'elettorato attivo e passivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso fino al 31 ottobre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi perfezionandi/dottorandi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Modalità di individuazione, elettorato attivo e passivo)</p> <p>2.1 – 2.3 invariati</p> <p>2.4 Gli assegnisti di ricerca hanno solo l'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei ricercatori in Senato accademico. Per l'elezione dei componenti della Conferenza di ateneo prevista dall'art. 34 dello Statuto e del componente del Comitato unico di garanzia, previsto dagli artt. 53 comma 3 e 55 comma 7 dello Statuto, hanno l'elettorato attivo e passivo tutti gli assegnisti di ricerca.</p> <p>2.5 invariato</p> <p>2.6 L'elettorato attivo e passivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1°ottobre dell'anno di inizio del corso fino al 30 settembre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi perfezionandi/dottorandi</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso di perfezionamento/dottorato fino all'ultimo giorno di fruizione della borsa (nel caso di estensione). L'elettorato attivo e passivo degli allievi non spetta durante il periodo di:</p> <p>a) allontanamento per tempo determinato per ragioni disciplinari;</p> <p>b) sospensione dell'attività didattica o degli obblighi di frequenza, autorizzati ai sensi dei Regolamenti della Scuola.</p> <p>2.7 Gli allievi dei corsi di dottorato istituiti congiuntamente ad altri Atenei hanno elettorato attivo e passivo per gli organi della Scuola quando essa è sede amministrativa del corso.</p> <p>2.8 I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del regolamento devono essere posseduti alla data in cui si tengono le votazioni e, per gli eletti, mantenuti per tutto il mandato. La perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo determina decadenza dell'eletto, salvo quanto previsto dall'art. 3.2.</p> <p>2.9 I soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo sono individuati e indicati nelle liste elettorali allegate al decreto con cui sono indette le elezioni, salvo quanto previsto all'art. 30.</p> <p>2.10 Ai fini elettorali, i ricercatori a tempo indeterminato sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art.32 comma 2.</p>	<p>decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso di perfezionamento/dottorato fino all'ultimo giorno di fruizione della borsa (nel caso di estensione). L'elettorato attivo e passivo degli allievi non spetta durante il periodo di:</p> <p>a) allontanamento per tempo determinato per ragioni disciplinari;</p> <p>b) sospensione dell'attività didattica o degli obblighi di frequenza, autorizzati ai sensi dei Regolamenti della Scuola.</p> <p>2.7 – 2.8 invariati</p> <p>2.9 I soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo sono individuati e indicati nelle liste elettorali allegate al decreto con cui sono indette le elezioni, salvo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 30.</p> <p>2.10 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Decorrenza e durata dei mandati)</p> <p>3.1 Tutti i mandati elettivi decorrono dall'anno accademico successivo alla data di nomina, salvo quanto previsto dal comma seguente o da disposizioni speciali.</p> <p>3.2 Il mandato dei rappresentanti degli allievi decorre dal 1° novembre e termina alla fine del biennio accademico (31 ottobre) del mandato, salvo quanto previsto dal comma cinque.</p> <p>3.3 Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive successive alla decorrenza dei termini indicati ai commi precedenti, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina e ha efficacia fino all'esaurimento del termine ordinario di durata.</p> <p>3.4 I componenti eletti dai professori, dai ricercatori, dagli assegnisti di ricerca e dal personale tecnico e amministrativo rimangono in carica per un biennio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Decorrenza e durata dei mandati)</p> <p>3.1 invariato</p> <p>3.2 Il mandato dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento/dottorato decorre dal 1° novembre e termina alla fine del biennio accademico (31 ottobre) del mandato, salvo quanto previsto dal comma cinque.</p> <p>3.3 – 3.4 invariati</p>

<p>accademico, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria di riferimento o perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo.</p> <p>3.5 I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo. Il mandato degli allievi ordinari nell'ultimo anno di corso dura fino al 31 ottobre.</p> <p>3.6 Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, presente nella graduatoria elettorale e compatibile con i requisiti previsti per l'elezione. In mancanza, sono indette entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.</p> <p>3.7 Qualora un allievo eletto passi, senza soluzione di continuità, da un corso ad un corso di livello superiore, conserva l'elettorato passivo per il mandato, ove compatibile con la categoria di appartenenza successivamente acquisita.</p>	<p>3.5 I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo. Il mandato dei rappresentanti degli allievi ordinari nell'ultimo anno di corso dura in ogni caso fino al 31 ottobre.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità)</p> <p>4.1 Le cause di incompatibilità per lo svolgimento del mandato negli Organi di governo della Scuola, sono stabilite dalla legge e dall'art. 27 dello Statuto. Le cause di incompatibilità per lo svolgimento del mandato negli altri Organi della Scuola, sono stabilite dalla legge, dall'art. 27 dello Statuto e dalle disposizioni regolamentari speciali.</p> <p>4.2 Colui che versa anche temporaneamente in una qualsiasi causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, ha l'obbligo di informarne tempestivamente il Direttore.</p> <p>4.3 Qualora, successivamente all'elezione, sia individuata d'ufficio una presunta causa di incompatibilità, il Direttore informa l'interessato. Questi, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della informativa, elimina le cause di incompatibilità dandone notizia al Direttore oppure formula delle osservazioni.</p> <p>4.4 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, ovvero nell'ipotesi prevista dal comma 2 il Direttore, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. L'interessato deve provvedere nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione dell'invito del Direttore.</p> <p>4.5 Qualora l'interessato non provveda ai sensi del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità)</p> <p>4.1– 4.6 invariati</p>

<p>comma precedente, il Direttore lo dichiara decaduto dalla carica assunta anteriormente, se l'incompatibilità riguarda due incarichi interni alla Scuola ovvero dall'incarico interno alla Scuola se l'incompatibilità sussiste con un incarico esterno ad essa. Il Direttore provvede con proprio decreto da affiggere all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per quindici giorni consecutivi.</p> <p>4.6 La dichiarazione di decadenza per incompatibilità produce la cessazione del mandato e comporta la sostituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente regolamento.</p> <p>4.7. Ai componenti del Consiglio di amministrazione federato e del Senato accademico si applicano altresì le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e, pertanto, essi sono tenuti a rendere le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità.</p> <p>4.8 La carica di componente del Consiglio di amministrazione federato e di componente del Senato accademico è incompatibile con cariche sindacali.</p>	<p>4.7 Ai componenti degli Organi di governo si applica la normativa in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e di incompatibilità/ineleggibilità, di cui al D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i., per quanto compatibile.</p> <p>4.8 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II <i>Disposizioni comuni ai procedimenti elettorali</i></p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Disposizioni generali sul voto)</i></p> <p>5.1 Ogni elettore ha diritto a esprimere un voto indicando un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere, salvo che non sia diversamente disposto dal presente regolamento. Per le rappresentanze degli allievi, degli assegnisti e dei ricercatori nei Consigli delle Strutture accademiche (art. 32), si può esprimere un numero di preferenze uguale al numero di rappresentanti da eleggere più una. Nel caso previsto dallo Statuto all'art. 22 comma 2, il voto è pesato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.</p> <p>5.2 Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici, come previsto dall'art. 54, comma 1 dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 7 dello Statuto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono. Le modalità di svolgimento delle elezioni telematiche sono indicate nel Capo III del presente Titolo.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II <i>Disposizioni comuni ai procedimenti elettorali</i></p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Disposizioni generali</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Disposizioni generali sul voto)</i></p> <p>5.1 Ogni elettore ha diritto a esprimere un voto indicando un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere, salvo che non sia diversamente disposto dal presente regolamento. Per le rappresentanze degli allievi, degli assegnisti e dei ricercatori nei Consigli delle Classi (art. 30), si può esprimere un numero di preferenze uguale al numero di rappresentanti da eleggere più una. Nel caso previsto dallo Statuto all'art. 22 comma 2, il voto è pesato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.</p> <p>5.2 Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici, come previsto dall'art. 54, comma 1 dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 7 dello Statuto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono. Le modalità di svolgimento delle elezioni telematiche sono indicate nel Capo III del presente Titolo.</p>

<p>5.3 Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della o delle persone scelte. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.</p> <p>5.4 Per la determinazione di qualunque numero necessario alle procedure elettorali si opera l'approssimazione mediante arrotondamento al numero più vicino, mantenendo fino ad un massimo di due decimali. Se la prima cifra da eliminare è minore o uguale a cinque si opera un arrotondamento per difetto, se è maggiore di cinque si opera un arrotondamento per eccesso.</p>	5.3 – 5.4 invariati
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Disposizioni generali sulle elezioni)</p> <p>6.1 Le elezioni si tengono all'interno dei locali della Scuola in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero di ore consecutive non inferiore a otto.</p> <p>6.2 Per motivi di opportunità ed economicità, nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di diverse categorie e di diversi organi della Scuola ovvero degli organi universitari nazionali.</p> <p>6.3 Il personale della Scuola che si trova in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.</p> <p>6.4 La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.</p> <p>6.5 Le elezioni ordinarie dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca in Senato accademico e del personale tecnico amministrativo si tengono di norma nel mese di maggio. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli allievi si svolgono di norma nel mese di novembre. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Comitato unico di garanzia si svolgono di norma nel mese di novembre. Le votazioni si svolgono nei giorni feriali e non possono tenersi nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico o durante le festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.</p> <p>6.6 Le elezioni suppletive sono indette:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) per la sostituzione del componente eletto il cui mandato sia terminato prima della scadenza naturale, qualora non sia possibile utilizzare le graduatorie elettorali disponibili, ai sensi dell'art. 3.6;</p>	invariato

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>b) qualora non sia raggiunto il quorum strutturale di cui all'art. 7;</p> <p>c) qualora non sia raggiunto il quorum per la proclamazione di cui all'articolo 12.</p> <p>6.7 Per i procedimenti elettorali è nominato un responsabile del procedimento che svolge le funzioni stabilite dal presente regolamento e quelle indicate dalla legge n. 241/1990.</p> <p>6.8 La mancata o irregolare elezione dei componenti eletti nei vari organi di cui all'articolo 1 non inficia la validità della costituzione, della composizione e del funzionamento dell'organo.</p>	
<p>Art. 7 (<i>Quorum strutturale per la validità delle elezioni ordinarie e suppletive</i>)</p> <p>7.1 Le elezioni ordinarie dei professori, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico amministrativo sono valide se prende parte alla votazione almeno la maggioranza degli elettori.</p> <p>7.2 Le elezioni ordinarie degli allievi sono valide se partecipano al voto almeno due quinti degli elettori.</p> <p>7.3 Se l'elezione vede la partecipazione di diverse categorie con voto pesato, il quorum si calcola tenendo conto del coefficiente e dei criteri di ponderazione stabiliti per tale elezione.</p> <p>7.4 Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni.</p> <p>7.5 Le elezioni suppletive sono valide se prende parte alla votazione almeno un quinto degli elettori.</p>	invariato
<p>Art. 8 (<i>Indizione delle elezioni</i>)</p> <p>8.1 Le elezioni sono indette con decreto del Direttore almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dello svolgimento delle votazioni.</p> <p>8.2 Il decreto di indizione è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.</p>	<p>Art. 8 (<i>Indizione delle elezioni</i>)</p> <p>8.1 invariato</p> <p>8.2 Il decreto di indizione è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati, salvo quanto previsto dall'art. 9.</p>
<p>Art. 9 (<i>Liste elettorali</i>)</p> <p>9.1 Il decreto di indizione contiene gli elenchi dei soggetti aventi l'elettorato attivo e quello passivo riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'art. 30 stabilisce le modalità e i tempi di individuazione e pubblicazione dell'elettorato passivo per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico.</p>	<p>Art. 9 (<i>Liste elettorali</i>)</p> <p>9.1 Il decreto di indizione contiene gli elenchi dei soggetti aventi l'elettorato attivo e quello passivo riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. Nelle elezioni degli allievi le liste elettorali possono essere pubblicate all'Albo Ufficiale on line della Scuola anche separatamente dal decreto di indizione delle elezioni fino a sette giorni prima della data fissata</p>

<p>9.2 Le liste elettorali possono essere aggiornate per cause sopravvenute con decreto del Direttore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale delle liste elettorali è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.</p>	<p>per il voto. L'art. 30 stabilisce le modalità e i tempi di individuazione e pubblicazione dell'elettorato passivo per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico.</p> <p>9.2 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (<i>Seggio elettorale ed eventuali sezioni</i>)</p> <p>10.1 Il Segretario generale nomina con proprio decreto il seggio elettorale, con eventuali sezioni, almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>10.2 Qualora nella stessa tornata elettorale si tengano una pluralità di votazioni, ove non lo impediscano motivi di funzionalità, è nominato un unico seggio elettorale.</p> <p>10.3 Il Seggio può essere presieduto da un professore, da un ricercatore, da un dirigente o da un funzionario inquadrato nella categoria EP. Per le elezioni dei componenti eletti dal personale tecnico e amministrativo e degli allievi, il Seggio può altresì essere presieduto da un funzionario inquadrato nella categoria D.</p> <p>10.4 Il Seggio è composto dal Presidente e da almeno due componenti di cui uno, scelto tra i dipendenti inquadrati almeno nella categoria C, con funzioni di segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti supplenti o ulteriori componenti purché il seggio sia formato in numero dispari. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di grave e giustificato motivo. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Segretario generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.</p> <p>10.5 I componenti del Seggio sono nominati con criteri di rotazione e in modo da assicurare di norma la partecipazione di almeno un esponente di tutte le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (<i>Seggio elettorale ed eventuali sezioni</i>)</p> <p>10.1 – 10.2 invariato</p> <p>10.3 Il Seggio può essere presieduto da un professore, da un ricercatore, da un dirigente o da un funzionario inquadrato nella categoria EP. Per le elezioni dei componenti eletti dal personale tecnico e amministrativo e degli allievi, il Seggio può altresì essere presieduto da un funzionario inquadrato nella categoria D, salvo quanto previsto dall'art. 21 per il seggio elettronico.</p> <p>10.4 Il Seggio è composto dal Presidente e da almeno due componenti di cui uno, scelto tra i un dipendente inquadrato almeno nella categoria C, con funzioni di segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti supplenti o ulteriori componenti purché il seggio sia formato in numero dispari. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di grave e giustificato motivo da comunicare entro due giorni dal ricevimento della proposta di incarico. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Segretario generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.</p> <p>10.5 I componenti del Seggio sono nominati con criteri di sorteggio e/o rotazione in modo da assicurare di norma la partecipazione di almeno un esponente di</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>componenti interessate al voto. Ai soli fini della composizione del Seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento sono considerati unitariamente, prescindendo dalla Struttura accademica di appartenenza.</p> <p>10.6 La composizione e le funzioni della Sezione seguono i criteri e le modalità indicati per il Seggio.</p> <p>10.7 Il Seggio o ciascuna Sezione redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Una sintesi dei risultati complessivi delle elezioni, comprensivi dei risultati parziali delle Sezioni, è pubblicato, a cura del Segretario del Seggio entro il giorno seguente il termine delle operazioni di spoglio, all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per cinque giorni consecutivi. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.</p>	<p>tutte le componenti interessate al voto. Ai soli fini della composizione del Seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento sono considerati unitariamente, prescindendo dalla Classe di appartenenza.</p> <p>10.6 – 10.7 invariati</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p><i>(Competenze e responsabilità del Seggio o Sezione)</i></p> <p>11.1 Il Seggio e ciascuna Sezione sono responsabili della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.</p> <p>11.2 Il Seggio o la Sezione delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.</p> <p>11.3 Il Seggio o la Sezione, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti.</p> <p>11.4 Il Seggio o la Sezione è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti, salvo ricorso alla Commissione elettorale sulla base di riserva da formularsi all'atto dello spoglio e da riportare nel processo verbale della seduta.</p> <p>11.5 Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p><i>(Proclamazione dei risultati e nomina)</i></p> <p>12.1. La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore. Sono proclamati eletti coloro che, anche ad esito delle operazioni di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p><i>(Proclamazione dei risultati e nomina)</i></p> <p>12.- 12.6 invariati</p>

<p>pesatura previste dal presente regolamento, abbiano conseguito il maggior numero di voti nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 6.</p> <p>12.2 Il decreto è emanato nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, ed è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per quindici giorni consecutivi.</p> <p>12.3 Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, al personale tecnico e amministrativo, a parità di voti, la precedenza spetta al personale che abbia maggiore anzianità di ruolo; nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete al personale maggiore d'età.</p> <p>12.4 Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative agli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data delle elezioni. Nel caso di ulteriore parità, la precedenza compete all'allievo maggiore di età.</p> <p>12.5 Con il decreto di cui al primo comma sono approvate anche le graduatorie elettorali, nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utili a eventuali sostituzioni.</p> <p>12.6 Ove non diversamente disposto, è necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi (non si tiene conto pertanto delle schede bianche e di quelle nulle). In caso contrario, entro quindici giorni, sono indette le elezioni suppletive, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di voti.</p> <p>12.7 Con il medesimo decreto di cui al primo comma del presente articolo, il Direttore provvede alla nomina del soggetto proclamato eletto a componente dell'Organo, salvo che non sia pervenuta dall'interessato comunicazione di rinuncia o di eventuali condizioni di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità ai sensi dell'art. 4.</p>	<p>12.7 Con il medesimo decreto di cui al primo comma del presente articolo, il Direttore provvede alla nomina del soggetto proclamato eletto a componente dell'Organo, salvo che non sia pervenuta dall'interessato comunicazione di rinuncia o di eventuali condizioni di incompatibilità/ inconferibilità ed ineleggibilità ai sensi dell'art. 4.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II <i>Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi cartacei</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>13.1 Il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione delle schede, dei registri per la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Adempimenti preliminari)</i></p> <p>13.1 invariato</p>

<p>raccolta delle firme dei votanti e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che sono consegnati al Segretario del Seggio o della Sezione il giorno antecedente le votazioni.</p> <p>13.2 Il Seggio e la Sezione sono insediati in un idoneo locale all'interno della Scuola, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto. All'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e almeno due cabine.</p> <p>13.3 Nel caso in cui le votazioni si svolgano in più giornate, al termine di ogni giorno le urne sono sigillate dai componenti di seggio e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente del seggio.</p> <p>13.4 Ciascuna scheda elettorale contiene:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dell'elezione di cui si tratta; b) la data della votazione; c) la categoria interessata al voto; d) il numero dei componenti elettivi da eleggere; e) il numero massimo di preferenze che l'elettore può esprimere. <p>Nella scheda, il numero di righe predisposte è sempre uguale al numero massimo di preferenze consentite all'elettore, salvo che non sia diversamente stabilito dagli articoli seguenti.</p> <p>13.5 Le schede, di colore o numero diverso per ogni componente da eleggere, sono autenticate mediante l'apposizione di un sigillo a timbro della Scuola e vidimate da un componente del Seggio o della Sezione.</p> <p>13.6 Il giorno in cui si svolgono le votazioni, il Seggio o la Sezione procede preliminarmente alla verifica del materiale ricevuto dall'amministrazione e alla rispondenza del locale destinato al voto ai requisiti previsti dal presente regolamento. L'amministrazione della Scuola è tenuta a disporre tempestivamente i provvedimenti che risultassero necessari per consentire il regolare inizio delle votazioni.</p> <p>13.7 Il Seggio o la Sezione cura l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni; consente, in apposito e delimitato luogo individuato all'interno del locale di votazione, l'esposizione, da parte di esponenti della categoria interessata al voto, di comunicati di assemblee, di dichiarazioni di disponibilità a candidature, di avvisi relativi alle elezioni in corso.</p> <p>13.8 Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente provvede a far sigillare le urne.</p>	<p>13.2 Il Seggio e la Sezione sono insediati in un idoneo locale all'interno della Scuola, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto. All'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e almeno due cabine una o più cabine elettorali.</p> <p>13.3 – 13.8 invariati</p>
<p>Art. 14 (Operazioni di voto cartaceo)</p>	<p>invariato</p>

<p>14.1 Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto all'elettorato attivo; b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da nessuno dei componenti il Seggio o la Sezione; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del Seggio o della Sezione che garantisce l'identità dell'elettore, sono annotati sulla lista dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore; c) consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita copiativa o la penna fornita dal Seggio o dalla Sezione; d) chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al Seggio o alla Sezione; la scheda è introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore; e) annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo. <p>14.2 Nel locale del Seggio o della Sezione è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto.</p> <p>14.3 Durante le operazioni di voto, il Seggio o la Sezione opera con la presenza costante di almeno tre componenti.</p> <p>14.4 Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15 (Operazioni di scrutinio)</p> <p>15.1 Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.</p> <p>15.2 Qualora non sia raggiunto il quorum necessario per la validità dell'elezione ai sensi dell'art. 7, non si procede allo spoglio e le schede sono inserite in una apposita busta sigillata e siglata da tutti i componenti del Seggio o della Sezione.</p> <p>15.3 Qualora il quorum necessario per la validità dell'elezione ai sensi dell'art. 7 sia raggiunto, il seggio provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a verificare che il numero delle schede contenute nell'urna coincida con il numero dei votanti; b) a effettuare lo spoglio delle schede; c) ad attribuire i voti; d) a stilare la graduatoria di coloro che hanno 	<p style="text-align: center;">invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>ottenuto voti.</p> <p>15.4 Eventuali voti eccedenti si considerano non espressi: restano validi quelli manifestati nel numero previsto, secondo l'ordine con cui sono indicati sulla scheda.</p> <p>15.5 Sono dichiarate nulle le schede che:</p> <p>a) non danno la possibilità di identificare univocamente il candidato prescelto;</p> <p>b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal seggio;</p> <p>c) recano segni o alterazioni che consentano la riconoscibilità dell'identità dell'elettore.</p> <p>15.6 Il processo verbale, le schede e l'elenco dei votanti sono trasmessi al responsabile del procedimento. Le schede utilizzate (valide, bianche e nulle) sono conservate per un periodo non inferiore a 150 giorni decorrenti dalla data di fine del termine finale di permanenza all'Albo Ufficiale on-line del decreto di proclamazione degli eletti.</p> <p>15.7 Entro ventiquattro ore dalla conclusione dello spoglio, il Segretario provvede alla pubblicazione di una sintesi dei risultati elettorali ai sensi dell'art. 10.7.</p>	
<p>Capo III</p> <p><i>Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi telematici</i></p>	<p>Capo III</p> <p><i>Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi telematici</i></p>
<p>Art. 16</p> <p><i>(Elezioni telematiche)</i></p> <p>16.1 Le elezioni possono svolgersi mediante mezzi telematici, ai sensi dell'art. 54 comma 1 dello Statuto, e sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capo e, per quanto in esse non espressamente previsto, dalle altre disposizioni del presente Regolamento. Le elezioni da svolgersi mediante mezzi telematici avvengono mediante il sistema di votazione telematico elaborato dalla Scuola ("e-election SNS") avente i requisiti tecnici ed operativi all'uopo elaborati e approvati dal Consiglio direttivo nella seduta di dicembre 2009 (allegato A al presente Regolamento).</p>	<p>invariato</p>
<p>Art. 17</p> <p><i>(Accreditamento dell'elettore)</i></p> <p>17.1 A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sono consegnati i codici di accesso personali alla procedura di voto, secondo modalità e caratteristiche definite nell'allegato A al presente regolamento.</p> <p>17.2 L'accesso alla funzione per effettuare le operazioni di voto è consentito una sola volta. All'elettore che abbia già votato è automaticamente inibito l'accesso alle procedure di voto elettronico.</p> <p>17.3 Qualora nel corso della votazione l'elettore</p>	<p>invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>riscontrasse difficoltà tecniche, egli ha facoltà di richiedere apposita assistenza da parte dei componenti il Seggio Elettorale durante il normale orario di lavoro.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 18 (<i>Urna elettronica</i>)</p> <p>18.1 Per urna elettronica si intende l'urna virtuale dedicata alla raccolta dei voti espressi mediante il sistema di voto telematico della Scuola. All'urna elettronica possono accedere, tramite apposita utenza, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli aventi diritto al voto; b) il Presidente e i componenti del Seggio Elettronico; c) il Responsabile del procedimento; d) l'Amministratore del sistema telematico, al fine di effettuare verifiche e controlli sul corretto funzionamento del sistema. <p>18.2 L'accesso a urne aperte consente esclusivamente di ottenere la visualizzazione dell'affluenza alle urne e non consente di eseguire nessuna attività di spoglio parziale o visualizzazione del conteggio dei voti espressi.</p> <p>18.3 Di ogni accesso effettuato da soggetti diversi dagli elettori, è fatta menzione nel verbale con relativa dettagliata descrizione dei motivi che hanno reso indispensabile l'accesso. Qualsiasi accesso non autorizzato dal Presidente di Seggio rende nulla l'intera elezione. In tal caso non si procede allo scrutinio.</p> <p>18.4 L'accesso all'urna elettronica può avvenire da postazione dotata di accesso ad internet, attraverso il sito istituzionale della Scuola contenente apposita area riservata dedicata alle elezioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (<i>Urna elettronica</i>)</p> <p>18.1 Per urna elettronica si intende l'urna virtuale dedicata alla raccolta dei voti espressi mediante il sistema di voto telematico della Scuola. All'urna elettronica possono accedere, tramite apposita utenza, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli aventi diritto al voto; b) il Presidente e i componenti del Seggio Elettronico; c) il Responsabile del procedimento; c) l'Amministratore del sistema telematico, al fine di effettuare verifiche e controlli sul corretto funzionamento del sistema. <p>18.2 – 18. 4 invariati</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 (<i>Espressione del voto elettronico</i>)</p> <p>19.1 La votazione avviene utilizzando la scheda elettorale elettronica, resa disponibile dopo il riconoscimento e l'accesso informatici dell'elettore al seggio attraverso l'area riservata sul sito istituzionale della Scuola, accessibile tramite la password personale.</p> <p>19.2 Attraverso la scheda elettorale elettronica l'elettore può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esprimere un voto valido, inserendo le preferenze individuali in funzione di quanto previsto dal presente Regolamento; b) votare scheda bianca, selezionando l'apposita opzione prevista. <p>19.3 All'atto della conferma, il voto viene definitivamente inserito nell'urna elettronica sotto</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

<p>forma di record della base dati; il sistema di voto telematico registra esclusivamente le informazioni relative al contenuto del voto espresso (preferenza o scheda bianca) disgiunte e non riconducibili alle credenziali personali utilizzate per l'espressione di voto.</p> <p>19.4 L'avvenuta esecuzione delle operazioni di voto viene confermata all'utente con apposito messaggio indicante la data e l'ora di voto, presente sulla pagina del sito. Inoltre, ogni elettore che abbia già esercitato il suo diritto al voto troverà disabilitata la funzionalità del voto elettronico qualora effettui successivamente un nuovo accesso.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 20 (Sicurezza e segretezza)</p> <p>20.1 Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e segretezza del voto nei seguenti termini:</p> <p>a) l'unicità del voto, in quanto è assicurata un'unica espressione di voto;</p> <p>b) la segretezza del voto, in quanto non è consentita l'associazione fra il votante e il relativo voto espresso.</p> <p>20.2 Il Direttore della Scuola, su proposta del Segretario generale, nomina, tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio alla Scuola, un responsabile della sicurezza informatica del sistema di voto elettronico. Qualora il sistema di voto sia mantenuto da un appaltatore, il responsabile di cui al periodo precedente per le sue funzioni si avvale dell'appaltatore.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Seggio elettronico)</p> <p>21.1 Nel caso di elezione espletata mediante sistema elettronico, con decreto del Segretario generale è nominato un apposito seggio elettorale che segue le operazioni di voto, assiste i votanti, riscontra i dati di scrutinio generati dal sistema e collabora con il responsabile del procedimento.</p> <p>21.2 Il seggio è presieduto da un dipendente della Scuola che possieda elevate conoscenze informatiche ed è costituito dallo stesso e da altri due componenti tra cui un dipendente inquadrato almeno nella categoria C che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>21.3 Almeno un giorno prima dell'orario di inizio delle votazioni, il seggio provvede a verificare che il sistema di votazione telematica sia funzionante e ad introdurre le password di accesso al sistema. A tale seduta partecipa il Responsabile per la sicurezza</p>	invariato

<p>informatica di cui all'art. 20 comma 2 e l'Amministratore di sistema.</p> <p>21.4 Al termine delle operazioni di voto, e comunque non oltre ventiquattro ore dalla chiusura dell'orario di votazione, il seggio provvede allo spoglio, redigendo apposito verbale che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per cinque giorni consecutivi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Definizioni)</p> <p>22.1 Al fine di effettuare le elezioni mediante il sistema di votazione telematica "e-election SNS":</p> <p>a) il Responsabile del procedimento svolge le attività istruttorie di propria competenza accedendo all'apposita sezione del software ed alimentandone i database dei soggetti aventi l'elettorato attivo e passivo necessari per le votazioni e vigila sullo svolgimento dell'intera procedura elettorale;</p> <p>b) la struttura addetta ai servizi informatici della Scuola custodisce in luogo idoneo presso la stessa l'architettura informatica (hardware) su cui è installato il software di voto "e-election SNS" garantendone la sicurezza, l'integrità, il buon funzionamento ed il collegamento costante alla rete internet/Garr. Prima ed al termine di ogni elezione può effettuare un test di cui fornisce i relativi esiti al responsabile del procedimento.</p> <p>c) L'Amministratore del sistema "e-election SNS" gestisce il software garantendo la protezione crittografica dei dati su hard disk, installando aggiornamenti anche di sicurezza, controllando che il sistema operativo e gli applicativi nel server siano integri e intervenendo per garantirne il corretto funzionamento. Esso ha accesso al server e al sistema "e-election SNS" mediante autorizzazione (password); tutti gli accessi sono tracciati informaticamente e resi noti mediante avviso al Responsabile per la sicurezza informatica della SNS. Può essere nominato un vice amministratore che esercita le medesime funzioni in caso di assenza, anche temporanea, o di impedimento dell'Amministratore. L'Amministratore di sistema e l'eventuale vice amministratore sono nominati con decreto del Segretario generale su proposta del Responsabile del procedimento, d'intesa con il Responsabile della struttura informatica tra i dipendenti della Scuola aventi una elevata competenza informatica;</p> <p>d) il Responsabile per la sicurezza informatica di cui all'art. 20 comma 2 assicura la sicurezza informatica del sistema e delle operazioni di voto telematico adottando ogni misura tecnico-informatica adeguata;</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

e) gli sviluppatori del sistema "e-election SNS" collaborano per l'ottimizzazione, aggiornamento e miglioramento del software e dei livelli di sicurezza.	
<p>Art. 23 (Tutela del voto telematico)</p> <p>23.1 L'elettore esprime personalmente il proprio voto, pertanto non cede ad altri le proprie credenziali di accesso al sistema "e-election SNS" né lascia che altri vengano a conoscenza di tali credenziali. Qualora le credenziali fossero compromesse, l'elettore ne informa il responsabile del procedimento e chiede il rilascio di nuove credenziali.</p> <p>23.2 L'elettore accede al sistema "e-election SNS" da luogo idoneo ad evitare che altri possano vedere l'espressione di voto effettuata. Presso i locali della Scuola è collocata una postazione informatica, la cui ubicazione è indicata nel decreto di indizione, per gli elettori non provvisti di un proprio strumento informatico e/o di telefono cellulare.</p> <p>23.3 L'accesso al sistema operativo o al server da parte dell'Amministratore di sistema, del Responsabile della sicurezza o di un loro vice, di cui all'articolo precedente, durante la sessione elettorale o, terminata la stessa, prima dell'accertamento dei risultati da parte del responsabile del procedimento è ammessa solo per esigenze di funzionalità e/o sicurezza del sistema operativo e/o del server. L'accesso all'urna elettronica da parte di soggetti non autorizzati o l'alterazione dei suoi contenuti rendono nulla l'elezione.</p> <p>23.4 L'uso improprio di credenziali, password, pin-code o di altri diritti di accesso, comunque denominati, determina responsabilità disciplinare ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.</p>	<p>Art. 23 (Tutela del voto telematico)</p> <p>23.1 invariato</p> <p>23.2 L'elettore accede al sistema "e-election SNS" da luogo idoneo ad evitare che altri possano vedere l'espressione di voto effettuata. La Scuola rende disponibile una postazione informatica per gli elettori che non siano provvisti di un proprio strumento informatico e/o di telefono cellulare e che ne facciano richiesta.</p> <p>23.3 – 23.4 invariati</p>
<p>Titolo III <i>Disposizioni speciali relative alle elezioni di singoli organi</i></p>	<p>Titolo III <i>Disposizioni speciali relative alle elezioni di singoli organi</i></p>
<p>Art. 24 (Disposizioni particolari)</p> <p>24.1 Il presente Titolo reca disposizioni ulteriori per le elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione federato (art. 20 dello Statuto), del Senato accademico (art. 22 dello Statuto), dei Consigli delle Strutture accademiche (art. 30, 32 e 33 dello Statuto), del Nucleo di Valutazione federato (art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto), della Conferenza di ateneo (art. 34 dello Statuto), del Collegio di disciplina (art. 51 dello Statuto) e del Comitato unico di garanzia</p>	<p>Art. 24 (Disposizioni particolari)</p> <p>24.1 Il presente Titolo reca disposizioni ulteriori per le elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione federato (art. 20 dello Statuto), del Senato accademico (art. 22 dello Statuto), dei Consigli delle Classi (art. 30, 32 e 33 dello Statuto), del Nucleo di Valutazione federato (art. 24 comma 2 lett. c) dello Statuto), della Conferenza di ateneo (art. 34 dello Statuto), del Collegio di disciplina (art. 51 dello Statuto) e del Comitato unico di garanzia (artt. 53 e 55</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

(artt. 53 e 55 comma 7 dello Statuto).	comma 7 dello Statuto).
24.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si applicano le restanti disposizioni del presente regolamento.	24.2 invariato
<p style="text-align: center;">Capo I <i>Elezioni del Consiglio di amministrazione federato</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Rappresentante degli allievi nel Consiglio di amministrazione federato)</i></p> <p>25.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto, l'elezione di un rappresentante degli allievi della Scuola nel Consiglio di amministrazione federato.</p> <p>25.2 Ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.</p> <p>25.3 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli allievi, di cui all'art. 20 comma 1 lettera f) dello Statuto, spetta congiuntamente a tutti gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento/dottorato, afferenti alle Strutture accademiche della Scuola.</p> <p>25.4 Viene proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti; per essere eletti è necessario aver riportato un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi, ai sensi dell'art. 12. Nei casi previsti dall'art.3.6, si procede ad elezioni suppletive per determinare una nuova graduatoria.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Capo II <i>Elezione del Senato accademico</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Componenti elettivi del Senato accademico)</i></p> <p>26.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, l'elezione di:</p> <p>a) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, uno per ciascuna area scientifico disciplinare presente alla Scuola fra quelle non rappresentate dai Presidi delle Strutture accademiche;</p> <p>b) un ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca</p> <p>c) due allievi rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari</p> <p>d) un allievo rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato;</p> <p>e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II <i>Elezione del Senato accademico</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Componenti elettivi del Senato accademico)</i></p> <p>26.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, l'elezione di:</p> <p>a) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, uno per ciascuna area scientifico disciplinare presente alla Scuola fra quelle non rappresentate dai Presidi delle Classi;</p> <p style="text-align: center;">resto invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>26.2 Ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.</p>	<p>26.2 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 comma 6 dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 (<i>Rappresentanti dei professori e aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico</i>)</p> <p>27.1 L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia in base alle rispettive aree scientifico disciplinari secondo la classificazione operata dalla normativa ministeriale. Nel caso le aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola siano in numero superiore ai posti da ricoprire esse possono essere accorpate, a fini elettorali, con delibera del Senato accademico. Ai professori di ruolo appartenenti alle aree scientifico disciplinari cui appartengono i Presidi, spetta il solo elettorato attivo.</p> <p>27.2 Il Direttore, d'intesa con i Presidi, individua fra le aree scientifico disciplinari maggiormente consistenti alla Scuola quelle non rappresentate dai Presidi delle Strutture accademiche in carica al momento dell'elezione e indice le elezioni per eleggere il rappresentante di ciascuna di quelle aree che pertanto restano tali nel biennio accademico di riferimento. Le aree scientifico disciplinari che non hanno i requisiti di cui all'art. 54 comma 4 dello Statuto sono aggregate, a fini elettorali, ad altre aree di cui al periodo precedente.</p> <p>27.3 Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta solo ai professori che assicurino un numero di anni di impegno alla Scuola pari almeno alla durata del mandato.</p> <p>27.4 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree individuate nel decreto di indizione e, al suo interno, lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.</p> <p>27.5 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p> <p>27.6 Il mandato del rappresentante dei professori cessa anticipatamente qualora, durante lo stesso, venga eletto un Preside appartenente alla medesima area scientifico disciplinare. In tal caso, entro trenta giorni dalla elezione del Preside, si procede a nuove elezioni per integrare la rappresentanza con un professore appartenente a un'area scientifico disciplinare non rappresentata, secondo quanto previsto dai commi precedenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (<i>Rappresentanti dei professori e aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico</i>)</p> <p>27.2 Il Direttore, d'intesa con i Presidi, individua fra le aree scientifico disciplinari maggiormente consistenti alla Scuola quelle non rappresentate dai Presidi delle Strutture accademiche in carica al momento dell'elezione e indice le elezioni per eleggere il rappresentante di ciascuna di quelle aree che pertanto restano tali nel biennio accademico di riferimento. Le aree scientifico disciplinari che non hanno i requisiti di cui all'art. 54 comma 4 dello Statuto sono aggregate, a fini elettorali, ad altre aree di cui al periodo precedente.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p><i>(Ricercatore rappresentante dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca nel Senato accademico)</i></p> <p>28.1 L'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori e agli assegnisti di ricerca. Ai sensi dell'art.26 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta solo ai ricercatori che assicurino un numero di anni di impegno alla Scuola pari almeno alla durata del mandato.</p> <p>28.2 Il voto è pesato secondo il seguente coefficiente di ponderazione:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Ricercatore: 1 voto;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) Assegnista di ricerca: 0,20 (1/5 di voto).</p> <p>28.3 Il numero di voti ponderati di ciascun candidato è determinato moltiplicando le preferenze ricevute all'interno di ogni categoria di cui al comma precedente per il relativo coefficiente di ponderazione e infine sommando i risultati ottenuti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il numero di voti ponderati più elevato. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno 2 voti (interi).</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p><i>(Rappresentanti degli allievi nel Senato accademico)</i></p> <p>29.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari spetta a tutti gli allievi dei corsi ordinari della Scuola.</p> <p>29.2 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato di ricerca spetta agli allievi dei corsi di perfezionamento/dottorato della Scuola.</p> <p>29.3 Viene proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti; per essere eletti è necessario aver riportato un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi, ai sensi dell'art 12.</p> <p>29.4 Ai fini della pesatura di cui all'art. 22 comma 2 dello Statuto, il voto degli allievi del corso ordinario che frequentano il corso di laurea triennale ha il medesimo peso del voto degli allievi del corso ordinario che frequentano il corso di laurea magistrale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p><i>(Rappresentanti degli allievi nel Senato accademico)</i></p> <p>29.1 – 29.3 invariati</p> <p>29.4-abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p><i>(Rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico)</i></p> <p>30.1 L'elettorato attivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la Scuola alla data delle votazioni. L'elettorato passivo spetta ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato con un numero di anni di servizio residui almeno pari alla durata del mandato, individuati mediante il sistema di candidature</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

<p>disciplinato dai commi successivi.</p> <p>30.2 Il decreto d'indizione delle elezioni approva la lista elettorale dei dipendenti aventi l'elettorato attivo. Entro il termine perentorio di venti giorni prima della data delle votazioni, ciascun elettore può presentare all'ufficio protocollo della Scuola una proposta di candidatura individuale mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore al 5% del numero complessivo degli elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.</p> <p>30.3 Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Direttore provvede ad ammettere le candidature dei soggetti aventi i requisiti stabiliti, costituenti l'elettorato passivo, con decreto da pubblicarsi all'Albo ufficiale on-line.</p> <p>30.4 Per i procedimenti di cui al presente articolo, il termine di cui al precedente art. 8.1 è di trenta giorni.</p> <p>30.5 L'elettore può esprimere un voto indicando uno solo dei candidati presenti sulla scheda elettorale.</p> <p>30.6 Prima della indizione delle elezioni, si può tenere una assemblea del personale tecnico e amministrativo, se indetta dal rappresentante uscente. In prima applicazione (2018) la convocazione è effettuata dal componente scelto dal personale tecnico e amministrativo in Consiglio direttivo.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III <i>Elezioni dei Consigli delle Strutture accademiche</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Componenti elettivi dei Consigli delle Strutture accademiche)</i></p> <p>31.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto, l'elezione dei ricercatori e dei rappresentanti degli allievi all'interno di ciascun Consiglio di Struttura accademica.</p> <p>31.2 Il decreto di indizione individua per ciascuna delle Strutture accademiche, applicando i criteri stabiliti dall'art. 30 dello Statuto, il numero dei componenti da eleggere relativi al biennio accademico di riferimento, ferme restando le consistenze minime e massime indicate dal comma 1 dello stesso articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III <i>Elezioni dei Consigli di Classe</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Componenti elettivi dei Consigli di Classe)</i></p> <p>31.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto, l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti degli allievi all'interno di ciascun Consiglio di Struttura accademica.</p> <p>31.2 invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Elezione dei ricercatori nei Consigli delle Strutture accademiche)</i></p> <p>32.1 L'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori afferenti alla Struttura accademica. In deroga a quanto previsto dall'art. 2.3, l'elettorato passivo, spetta ai ricercatori che assicurino un impegno alla Scuola di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Elezione dei ricercatori nei Consigli di Classe)</i></p> <p>32.1 invariato</p>

<p>almeno un anno accademico, o, in caso di elezione suppletiva, di durata pari almeno allo scorcio dell'anno accademico in corso al momento dell'elezione. L'eventuale incarico di professore aggregato non produce effetti ai fini elettorali. Per l'elezione di cui al presente articolo, i ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010 hanno elettorato passivo equiparato a quello dei ricercatori a tempo indeterminato. Ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere, come determinato nel decreto di indizione delle elezioni, più uno.</p> <p>32.2 Al fine della proclamazione degli eletti sono predisposte due distinte graduatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010; b) ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della legge n. 240/2010. <p>32.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie fino alla concorrenza con il numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione.</p> <p>32.4 Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due preferenze.</p> <p>32.5 I rappresentanti dei ricercatori che abbiano il titolo temporaneo di professore aggregato partecipano alle riunioni solo in qualità di rappresentanti dei ricercatori.</p>	<p>32.2 Al fine della proclamazione degli eletti, ove necessario, sono predisposte due distinte graduatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010; b) ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della legge n. 240/2010. <p>32.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle ciascuna delle graduatoria fino alla concorrenza con il numero dei componenti e delle categorie da eleggere come determinato dal decreto di indizione.</p> <p>32.4 – 35.5 invariati</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 (<i>Rappresentanti degli allievi nei Consigli delle Strutture accademiche</i>).</p> <p>33.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea della Classe di Lettere e Filosofia nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.2 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale della Classe di Lettere e Filosofia nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.3 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento della Classe di Lettere e Filosofia nel</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 (<i>Rappresentanti degli allievi nei Consigli di Classe</i>).</p> <p>33.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ad un corso di laurea, degli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e degli allievi del corso di perfezionamento di ciascuna Classe nel relativo Consiglio, spetta rispettivamente agli allievi dei corsi ordinari iscritti a un corso di laurea, agli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Classe.</p> <p>33.3 – 33.7 abrogati</p>

<p>relativo Consiglio spetta agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.4 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea della Classe di Scienze nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.5 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale della Classe di Scienze nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea magistrale appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.6 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento della Classe di Scienze nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.7 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento del Dipartimento di Scienze politico-sociali nel relativo Consiglio spetta agli allievi del corso di perfezionamento appartenenti alla medesima Struttura accademica.</p> <p>33.8 Per ciascuna categoria viene redatta una graduatoria di coloro che hanno ricevuto voti non inferiori a quanto stabilito dall'art. 12 comma 6. Sono proclamati eletti all'interno di ciascuna delle sette categorie sopra indicate gli allievi che hanno riportato il maggior numero di voti.</p> <p>33.9 Qualora il numero dei rappresentanti degli allievi da eleggere per ciascuna Struttura accademica sia superiore al numero di categorie previste per la Struttura medesima, sono proclamati eletti coloro che si siano collocati nei posti successivi al primo nelle graduatorie e che abbiano conseguito il miglior rapporto fra il numero di voti ricevuti e il numero degli elettori.</p>	<p>33.8 invariato</p> <p>33.9 Qualora il numero dei rappresentanti degli allievi da eleggere per ciascuna Struttura accademica Classe sia superiore al numero di categorie previste per la Struttura Classe medesima, sono proclamati eletti coloro che si siano collocati nei posti successivi al primo nelle graduatorie e che abbiano conseguito il miglior rapporto fra il numero di voti ricevuti e il numero degli elettori.</p>
<p>Art. 34 (Allievo della Scuola nel Nucleo di Valutazione federato)</p> <p>34.1 L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli allievi della Scuola.</p> <p>34.2 Viene proclamato eletto l'allievo che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 12.</p>	<p>invariato</p>

34.3 Le elezioni sono indette dal Direttore tre mesi prima della data di decorrenza del mandato spettante alla Scuola.	
<p style="text-align: center;"><i>Capo IV</i> <i>Elezioni della Conferenza di Ateneo</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 35 (Disposizioni generali)</p> <p>35.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto, l'elezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola; b) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola; c) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche; d) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca; e) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea; f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale; g) due rappresentanti degli allievi perfezionandi/dottorandi. <p>35.2 L'elettorato passivo per le cariche di cui al comma 1 è disciplinato dall'art. 2 del presente regolamento.</p> <p>35.3 Il mandato di tutti i componenti la Conferenza di ateneo è biennale e le elezioni si svolgono, se possibile, in concomitanza con quelle del Senato accademico.</p> <p>35.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 6, per l'elezione di cui al punto 1 lettera c) del presente articolo è necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche).</p>	<p style="text-align: center;"><i>Capo IV</i> <i>Elezioni della Conferenza di Ateneo</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 35 (Disposizioni generali)</p> <p>35.1</p> <p>c) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche, proporzionalmente al numero degli elettori di ciascuna delle tre aree;</p> <p>35.2 – 35.3 invariati</p> <p>35.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma 6, Per l'elezione di cui al punto 1 lettere c) d) e) f) g) del presente articolo è necessario che gli eletti abbiano riportato un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 (Elezione dei professori nella Conferenza di ateneo)</p> <p>36.1 L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia della Scuola.</p> <p>36.2 L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia per ciascuna area disciplinare secondo le classificazioni operate dalla</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>normativa ministeriale.</p> <p>36.3 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree disciplinari e, al suo interno, lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.</p> <p>36.4 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p>	
<p>Art. 37</p> <p><i>(Elezioni dei ricercatori nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>37.1 L'elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della Scuola.</p> <p>37.2 L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato per ciascuna area disciplinare secondo le classificazioni operate dalla normativa ministeriale.</p> <p>37.3 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree disciplinari e, al suo interno lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.</p> <p>37.4 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito un numero di voti più elevato in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p>	invariato
<p>Art. 38</p> <p><i>(Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>38.1 L'elettorato attivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso la Scuola alla data fissata per le votazioni. L'elettorato passivo spetta per ognuna delle tre aree (amministrativa-gestionale; tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; biblioteche) ai dipendenti a tempo indeterminato distintamente per ciascuna area.</p> <p>38.2 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree e, al suo interno lo spazio per esprimere fino a due preferenze per ciascuna area. Per ogni area viene redatta una graduatoria e verranno eletti i due soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche).</p>	<p>Art. 38</p> <p><i>(Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>38.1 invariato</p> <p>38.2 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree e, al suo interno lo spazio per esprimere un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna area. Per ogni area viene redatta una graduatoria e verranno eletti, i due soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto delle schede con voti validi (non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche) fino a copertura dei posti.</p>
<p>Art.39</p> <p><i>(Elezioni degli assegnisti di ricerca nella Conferenza di ateneo)</i></p>	invariato

<p>39.1 L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti di ricerca della Scuola.</p> <p>39.2 La scheda elettorale riporta al suo interno lo spazio per esprimere fino a quattro preferenze.</p> <p>39.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi ai sensi dell'art.12 del Regolamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p><i>(Elezione degli allievi nella Conferenza di ateneo)</i></p> <p>40.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea della Scuola, di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e di due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento e di dottorato di ricerca spetta rispettivamente agli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, agli allievi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e agli allievi iscritti ai corsi di perfezionamento e di dottorato.</p> <p>40.2 Qualora l'allievo eletto passi senza soluzione di continuità da un corso ad un altro di livello superiore conserva l'elettorato passivo ove compatibile con la categoria di appartenenza successivamente acquisita, altrimenti cessa dalla carica.</p> <p>40.3 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. Per essere eletti è necessario aver ricevuto un numero di voti non inferiore a un quinto di quelli validamente espressi, ai sensi dell'art. 12.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p><i>(Elezione dei candidati professori e ricercatori per la nomina dei membri del Collegio di disciplina)</i></p> <p>41.1 La nomina dei quattro componenti effettivi e del componente supplente delle tre categorie (professori di prima fascia in regime di tempo pieno, professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno) e del Presidente e suo supplente nel Collegio di disciplina, di cui all'art. 51 dello Statuto, viene effettuata dal Senato accademico da una elenco di otto candidati componenti effettivi, di due candidati componenti supplenti per ogni categoria e di due candidati a Presidente e due candidati a supplente del Presidente da eleggersi con le seguenti modalità.</p> <p>41.2 L'elettorato attivo per l'elezione dei candidati alla nomina di Presidente e di componenti rappresentanti dei professori e ricercatori e loro supplenti nel</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41</p> <p><i>(Elezione dei candidati professori e ricercatori per la nomina dei membri del Collegio di disciplina)</i></p> <p>41.1 La nomina dei quattro componenti effettivi e del componente supplente delle tre categorie (professori di prima fascia in regime di tempo pieno, professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno) e del Presidente e suo supplente nel Collegio di disciplina, di cui all'art. 51 dello Statuto, viene effettuata dal Senato accademico da una elenco di sei sei candidati componenti effettivi e di due candidati componenti supplenti per ogni categoria e di due candidati a Presidente e due candidati a supplente del Presidente da eleggersi con le seguenti modalità.</p> <p>41.2 L'elettorato attivo per l'elezione dei candidati di cui al comma precedente spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo o in convenzione al 100 % della</p>

<p>Collegio di disciplina spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo o in convenzione al 100 % della Scuola.</p> <p>41.3 L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Collegio spetta, per ciascuna categoria, rispettivamente a professori di prima fascia in regime di tempo pieno, a professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e a ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ad aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola diverse tra loro ove possibile, anche esterni alla Scuola, che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere. L'elettorato passivo per le cariche di Presidente effettivo e supplente spetta solo ai professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (Area 12), anche esterni alla Scuola che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.</p> <p>41.4 L'elezione è valida se partecipano alla votazione almeno un quinto degli elettori.</p> <p>41.5 La scheda elettorale riporta per ogni categoria e per ogni area lo spazio per esprimere otto preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri supplenti; per il Presidente e per il suo supplente due preferenze ciascuno. E' necessario indicare nome, cognome e Ateneo di appartenenza in caso di docenti/ricercatori esterni e/o di omonimia.</p> <p>41.6 Per ciascuna categoria e per il Presidente vengono predisposte distinte graduatorie degli eletti candidati effettivi e supplenti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna graduatoria. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p> <p>41.7 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Collegio di disciplina tenendo conto dei risultati elettorali.</p>	<p>Scuola.</p> <p>41.3 L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Collegio spetta, per ciascuna categoria, rispettivamente a professori di prima fascia in regime di tempo pieno, a professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e a ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ad aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola diverse tra loro ove possibile, anche esterni alla Scuola, che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere. L'elettorato passivo per le cariche di Presidente effettivo e supplente spetta solo ai professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (Area 12), anche esterni alla Scuola che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.</p> <p>41.4 L'elezione è valida se partecipano alla votazione almeno un quinto degli elettori.</p> <p>41.5 La scheda elettorale riporta per ogni categoria e per ogni area lo spazio per esprimere sei preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri supplenti, appartenenti ad aree disciplinari diverse tra loro, ove possibile; per il Presidente e per il suo supplente due preferenze ciascuno. E' necessario indicare nome, cognome e Ateneo di appartenenza in caso di docenti/ricercatori esterni e/o di omonimia.</p> <p>41.6 Per ciascuna categoria e per il Presidente vengono predisposte distinte graduatorie degli eletti candidati effettivi e supplenti. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna graduatoria. Per essere eletti è necessario aver ricevuto almeno due voti.</p> <p>41.7 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Collegio di disciplina tenendo conto dei risultati elettorali secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 3, dello Statuto.</p> <p>41.8 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Presidente del Collegio di disciplina e del suo supplente scelti fra professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (Area 12), anche esterni alla Scuola che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.</p>
Art. 42	Art. 42

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p><i>(Rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi nel Comitato unico di garanzia)</i></p> <p>42.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca e del rappresentante degli allievi e i rispettivi supplenti nel Comitato unico di garanzia spetta a tutti gli assegnisti di ricerca e a tutti gli allievi.</p> <p>42.2 Per ciascuna delle due elezioni la scheda elettorale riporta lo spazio per esprimere fino a due preferenze per il componente effettivo e due per il componente supplente.</p> <p>42.3 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti l'assegnista di ricerca e l'allievo che abbiano conseguito il maggior numero di voti e comunque un numero di voti non inferiore ad un quinto dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 12.</p> <p>42.4 Ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, le elezioni degli assegnisti di ricerca e degli allievi si svolgono con mezzi telematici di cui al Capo III del presente Regolamento.</p>	<p><i>(Rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi nel Comitato unico di garanzia)</i></p> <p>42.1 – 42.3 invariati</p> <p>42.4 Ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, Le elezioni degli assegnisti di ricerca e degli allievi si svolgono con mezzi telematici di cui al Capo III del presente Regolamento.</p>
<p>Titolo IV <i>Ricorsi</i></p>	<p>Titolo IV <i>Ricorsi</i></p>
<p>Art. 43 <i>(Ricorsi)</i></p> <p>43.1 È ammesso ricorso amministrativo, per vizi di legittimità, alla Commissione elettorale avverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le questioni sull'elettorato attivo o passivo; b) la composizione del seggio elettorale; c) le operazioni di voto e di scrutinio; d) i risultati elettorali indicati nel verbale; e) la proclamazione dei risultati elettorali. <p>43.2 Il ricorso è proposto da chiunque abbia interesse nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla data iniziale di pubblicazione dell'atto all'Albo Ufficiale on-line, è adeguatamente motivato ed è depositato all'Ufficio protocollo della Scuola. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento elettorale, salva diversa determinazione della Scuola.</p> <p>43.3 La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione del ricorrente, degli eventuali controinteressati, del presidente e dei componenti del seggio e di chiunque ritenga necessario. Il responsabile del procedimento elettorale effettua l'istruttoria del procedimento derivante dal ricorso e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.</p> <p>43.4 La Commissione elettorale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla data di protocollazione del ricorso, dandone notizia al</p>	<p>invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

<p>ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Direttore da pubblicarsi entro i cinque giorni successivi.</p> <p>43.5 Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a), la Commissione elettorale può chiedere al Direttore di rinviare la data di svolgimento delle votazioni, oggetto di ricorso. In tal caso il Direttore provvede a stabilire una nuova data delle votazioni, non oltre 14 giorni dalla data indicata nel decreto di indizione.</p>	
<p>Art. 44 (Commissione elettorale)</p> <p>43.1 La Commissione ha competenza permanente ed esclusiva in materia di ricorsi elettorali.</p> <p>43.2 La Commissione elettorale è presieduta dal Segretario generale ed è composta da un professore di ruolo designato dai Presidi e da un ricercatore, da un allievo e da un membro del personale tecnico amministrativo designati dai rispettivi rappresentanti nel Senato accademico.</p> <p>43.3 I componenti della Commissione elettorale sono nominati con decreto del Direttore e restano in carica per un biennio accademico.</p> <p>43.4 La mancata designazione non impedisce la costituzione della Commissione la cui composizione, fino al verificarsi della designazione, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri già designati. In ogni caso la Commissione non è costituita se almeno tre quinti dei suoi componenti elettivi non sono stati nominati.</p> <p>43.5 I componenti della Commissione elettorale non possono fare parte del Seggio elettorale.</p> <p>43.6 La Commissione è validamente costituita e opera con almeno tre componenti, compreso il Presidente.</p> <p>43.7 In caso di dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata, e qualora sussista un'oggettiva necessità di provvedere, il Direttore provvede alla sostituzione dei componenti della Commissione elettorale, rispettando i criteri di rappresentanza.</p>	invariato
<p>Titolo V <i>Disposizioni finali e transitorie</i></p> <p>Art. 45 (Termini procedimenti elettorali)</p> <p>44.1 Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza adeguatamente motivati, i termini previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti in tema di ricorsi, possono essere ridotti con decreto del Direttore da sottoporre a ratifica del Senato</p>	<p>Titolo V <i>Disposizioni finali e transitorie</i></p> <p>invariato</p>

PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO – SEDUTA DEL 18 MARZO 2020

accademico. Restano esclusi dall'obbligo di ratifica i provvedimenti di nomina dei seggi elettorali. 44.2 Tutti i termini del presente regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente previsti come perentori.	
<p style="text-align: center;">Art. 46 (<i>Procedimenti elettorali mediante procedure telematiche</i>)</p> <p>45.1 Le disposizioni procedurali inerenti le tecniche informatiche di funzionamento del sistema "E-election SNS" e le modalità di espressione del voto telematico, contenute nel Titolo II capo III del presente regolamento, nonché l'allegato A possono essere modificate con provvedimento del Direttore, su proposta del responsabile del procedimento e del responsabile della sicurezza informatica della Scuola.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 47 (<i>Disposizioni transitorie</i>)</p> <p>47.1 I rappresentanti degli allievi del Consiglio dell'Istituto Ciampi saranno eletti entro tre mesi dall'avvio dei corsi di perfezionamento/dottorato dell'Istituto.</p> <p>47.2 In via transitoria, la procedura di elezione suppletiva dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe, indetta con D.D. n. 422/2018, spiegherà i suoi effetti per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018 e si svolgerà con la disciplina vigente al momento del decreto di indizione; la data di votazione potrà essere posticipata con decreto del Direttore. Le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori per il biennio accademico 2018-2020 saranno indette con successivo provvedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 (Disposizioni transitorie) abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 48 (<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>)</p> <p>47.1. Il presente regolamento viene emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale online della Scuola.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 invariato</p>

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 10
Argomento: Bando di concorso di ammissione al corso ordinario per l'anno accademico 2020/2021
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti/Servizio alla didattica e allievi
Dirigente responsabile: D. Altamore; responsabile dell'attività/procedimento: F. Paoli

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Scuola, il Senato accademico determina ogni anno, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro il mese di dicembre per i corsi di perfezionamento, sentiti i Consigli delle strutture accademiche, il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.

Il Consiglio della Classe di Scienze, nella seduta dell'11 marzo 2020, ha proposto di mettere a concorso gli stessi posti del corrente anno, e cioè n. 32 posti di allievo del primo anno, n. 6 posti di allievo del quarto anno.

Il Consiglio della Classe di Lettere e filosofia, nella seduta del 12 marzo 2020, ha proposto di mettere a concorso gli stessi posti del corrente anno, e cioè n. 28 posti di allievo del primo anno e n. 4 posti di allievo del quarto anno.

Il Consiglio della Classe di Scienze politico-sociali, nella seduta del 13 marzo 2020, ha proposto di mettere a concorso gli stessi posti del corrente anno, e cioè n. 4 posti di allievo del quarto anno.

Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale ad accesso programmato, in "Materials and Nanotechnology", rimane valido quanto previsto in convenzione, cioè la previsione che nel bando di concorso emanato dall'Università una quota di posti sia riservata a candidati selezionati dalla Scuola,

Il Consiglio Direttivo della Scuola Normale, nella seduta del 31 maggio 2016, stabilì che i suddetti posti riservati possono essere coperti da allievi ammessi al quarto anno del corso ordinario presso la Scuola e che pertanto, prima di mettere a concorso i posti riservati, si dovrà chiedere agli allievi che frequentano il terzo anno se intendano avvalersi di questa possibilità; i rimanenti posti riservati sono assegnati con le stesse modalità previste per l'ammissione al quarto anno.

I Consigli di Classe hanno approvato anche la bozza del relativo bando di concorso (qui allegato sub lett. "A"), che sostanzialmente ricalca quello emanato per gli anni precedenti e che prevede i seguenti termini:

scadenza per la presentazione delle domande: giovedì 6 agosto 2020;

inizio prove scritte Scienze: giovedì 20 agosto 2020;

inizio prove scritte Lettere e filosofia: lunedì 24 agosto 2020;

inizio prove scritte Scienze politico-sociali: 7 settembre 2020;

inizio prove orali Scienze: lunedì 31 agosto 2020;

inizio prove orali Lettere e filosofia: lunedì 7 settembre 2020;

inizio prove orali Scienze politico-sociali: venerdì 18 settembre 2020.

La sola modifica di una qualche rilevanza rispetto al bando approvato lo scorso anno è esposta di seguito.

Attualmente il bando consente di ammettere al concorso a posti del primo anno non solo coloro che hanno conseguito il titolo di studio che dà accesso ai corsi di laurea nelle università italiane nel corrente anno scolastico, ma anche coloro che nell'anno accademico in corso siano iscritti "a un corso universitario appartenente a una classe di laurea che non prevede discipline incluse fra le prove concorsuali".

Questa formulazione ha dato origine a non poche difficoltà nell'applicazione pratica, e suscitato numerose contestazioni: non potendo ritornare al riferimento alle Facoltà che si faceva un tempo, si

propone di sostituire la formulazione anzidetta con un elenco puntuale delle classi di laurea che erano attivate presso le facoltà nell'ordinamento pre-Gelmini e alle quali sono riconducibili i vari corsi di laurea delle università italiane, indipendentemente dalle denominazioni che localmente possono assumere.

In particolare:

a) per la Classe di Lettere non saranno ammessi al concorso a posti del primo anno coloro che sono iscritti per l'anno accademico 2019-2020 alle seguenti classi di laurea triennale: L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-15 Scienze del turismo; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-42 Storia (si tratta di tutte le classi di laurea che individuano come comitato referente il comitato d'area per le aree CUN 10 e 11, ex Facoltà di Lettere e filosofia);

b) per la Classe di Scienze non saranno ammessi al concorso a posti del primo anno coloro che sono iscritti per l'anno accademico 2019-2020 alle seguenti classi di laurea triennale: L-2 Biotecnologie; L-13 Scienze biologiche; L-22 Scienze dell'attività motorie e sportive; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-28 Scienze e tecnologie della navigazione; L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 Scienze geologiche; L-35 Scienze matematiche; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (si tratta di tutte le classi di laurea che individuano come comitato referente il comitato d'area per le aree CUN 1, 2, 3, 4 e 5, ex Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) nonché alle classi L-4 Disegno industriale; L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia (si tratta di tutte le classi di laurea che individuano come comitato referente il comitato d'area per le aree CUN 8 e 9, ex Facoltà di Ingegneria e di Architettura).

Il Presidente ricorda, inoltre, che gli allievi del corso ordinario, secondo quanto previsto dallo Statuto, usufruiscono di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, che include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di Pisa e alla Regione.

Il Consiglio di amministrazione federato sarà quindi chiamato a esprimersi sui seguenti punti:

se mantenere inalterato il contributo didattico da corrispondere agli allievi del corso ordinario, attualmente fissato in euro 1.280 annui;

se mantenere il rimborso totale delle tasse dovute e pagate all'Università di Pisa o Firenze e alla Regione Toscana.

Il Presidente ricorda, infine, che nel bando approvato lo scorso anno era previsto, vista la situazione abitativa determinatasi a seguito dell'indisponibilità del Collegio Carducci, che gli allievi ammessi al quarto anno del corso ordinario in Pisa ricevessero un contributo alloggio di 400,00 euro mensili per risiedere fuori dai collegi della Scuola.

Si chiede al Senato, visto il perdurare della situazione, se mantenere nel bando questa disposizione o adottare un diverso criterio per individuare gli allievi che percepiranno il contributo alloggio.

Premesso quanto sopra, dopo la discussione

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

a) di mettere a concorso i seguenti posti del corso ordinario per l'anno accademico 2020-2021:

- Classe di Lettere e filosofia, primo anno, n. 28 posti;
- Classe di Lettere e filosofia, quarto anno, n. 4 posti;

- Classe di Scienze, primo anno, n. 32 posti;
- Classe di Scienze, quarto anno, n. 6 posti;
- Classe di Scienze, quarto anno, posti riservati per il corso di laurea magistrale ad accesso programmato in “Materials and Nanotechnology”, fino a un massimo di n. 6 posti, delegando il Direttore a definire il numero esatto in sede di emanazione del bando, dopo che sia stata acquisita l'espressione di interesse degli allievi interni;
- Classe di Scienze politico-sociali, quarto anno, n. 4 posti;

b) di stabilire le linee generali del bando di concorso a posti del corso ordinario per l'anno accademico 2020-2021 secondo quanto previsto nel testo allegato alla presente deliberazione sub lett. “A”, autorizzando il Direttore ad apportarvi le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di emanazione;

c) di proporre al Consiglio di amministrazione di mantenere inalterato il contributo didattico da corrispondere agli allievi del corso ordinario previsto dallo Statuto, e attualmente fissato in euro 1.280 annui, e di mantenere il rimborso totale delle tasse dovute e pagate all'Università di Pisa e alla Regione Toscana;

d) di mantenere nel bando la previsione che agli allievi ammessi al quarto anno del corso ordinario in Pisa sarà assegnato un contributo alloggio di 400,00 euro mensili per risiedere fuori dai collegi della Scuola.

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N. 50

CONCORSO PER ESAMI A N. 60 POSTI DEL PRIMO ANNO E A N. 1_ POSTI DEL QUARTO ANNO DEL CORSO ORDINARIO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE PER L'ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Art. 1 – Posti a concorso

1.1 La Scuola Normale Superiore (SNS) bandisce per l'anno accademico 2020-2021 un concorso per esami a:

- n. 28 posti di allievo del primo anno e n. 4 posti di allievo del quarto anno del corso ordinario presso la Classe di Lettere e Filosofia (sede di Pisa);
- n. 32 posti di allievo del primo anno e n. 6 posti di allievo del quarto anno del corso ordinario presso la Classe di Scienze (sede di Pisa);
- n. __ posti del quarto anno del corso ordinario presso la Classe di Scienze (sede di Pisa) riservati a candidati al corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology” dell'Università di Pisa;
- n. 4 posti di allievo del quarto anno del corso ordinario presso la Classe di scienze politico-sociali (sede di Firenze).

1.2 Le borse per la frequenza del corso ordinario hanno la durata:

- di cinque anni per i vincitori di posti del primo anno;
- di due anni per i vincitori di posti del quarto anno.

Gli allievi che abbiano adempiuto agli obblighi didattici stabiliti per il corso conseguono i titoli previsti dall'articolo 42 dello Statuto della SNS.

1.3 I vincitori presso la sede di Pisa dovranno iscriversi all'Università di Pisa e frequentare contemporaneamente un corso di laurea o di laurea magistrale scelto tra i seguenti dell'area “Discipline umanistiche” per la Classe di Lettere e Filosofia e dell'area “Scienze matematiche, fisiche e della natura” per la Classe di Scienze:

- vincitori di posti del primo anno della Classe di Lettere e Filosofia: Discipline dello spettacolo e della comunicazione; Filosofia; Lettere; Scienze dei beni culturali; Storia;
- vincitori di posti del quarto anno della Classe di Lettere e Filosofia: Archeologia; Filologia e storia dell'antichità; Filosofia e forme del sapere; Lingue, letterature e filologie euro-americane; Italianistica; Linguistica e traduzione;

Orientalistica: Egitto, vicino e medio oriente; Storia e civiltà; Storia e forme delle arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media;

-vincitori di posti del primo anno della Classe di Scienze: Biotecnologie, Chimica, Chimica per l'industria e l'ambiente, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze biologiche, Scienze geologiche, Scienze naturali e ambientali;

I vincitori del primo anno del corso ordinario della Classe di Scienze hanno inoltre facoltà di iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Chimica e tecnologia farmaceutiche" dell'area "Medicina e farmacia".

-vincitori di posti del quarto anno della Classe di Scienze: Biologia applicata alla biomedicina; Biologia marina; Biologia molecolare e cellulare; Biotecnologie molecolari; Chimica; Chimica industriale; Conservazione ed evoluzione; Fisica; Geofisica di esplorazione e applicata; Informatica; Informatica e networking; Matematica; Neuroscience; Scienze ambientali; Scienze e tecnologie geologiche.

N.B. L'elenco potrà essere aggiornato a seguito di quanto previsto dal manifesto dell'offerta formativa dell'Università di Pisa per l'anno accademico 2020-2021.

1.4 I vincitori presso la sede di Firenze dovranno iscriversi all'Università di Firenze e frequentare contemporaneamente un corso di laurea magistrale scelto tra i seguenti della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri": Politica, Istituzioni e Mercato; Relazioni Internazionali e Studi Europei; Sociologia e Ricerca Sociale.

N.B. L'elenco potrà essere aggiornato a seguito di quanto previsto dal manifesto dell'offerta formativa dell'Università di Firenze per l'anno accademico 2020-2021.

1.5 I vincitori a posti del primo anno fruiranno di una riserva di posti, e pertanto non dovranno sostenere eventuali prove richieste dall'ordinamento dell'Università di Pisa per l'iscrizione ai corsi di laurea nei casi in cui sia prevista la programmazione degli accessi.

1.6 L'ammissione al corso ordinario della SNS è incompatibile con la borsa di studio "Fondazione Articolo 34" di cui all'articolo 1, commi da 273 a 289, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

2.1 Sono ammessi al concorso coloro che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- per i posti del primo anno:

a) aver conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea nelle università italiane;

b) essere nati dopo il 31 dicembre 1998;

c) non essere stati iscritti per l'anno accademico 2019-2020 alle seguenti classi di laurea triennale:

- per la Classe di Lettere e Filosofia: L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-15 Scienze del turismo; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-42 Storia.

- per la Classe di Scienze: L-2 Biotecnologie; L-4 Disegno industriale; L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8 Ingegneria dell'informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-13 Scienze biologiche; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-22 Scienze dell'attività motorie e sportive; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia; L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-28 Scienze e tecnologie della navigazione; L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 Scienze geologiche; L-35 Scienze matematiche; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

- per i posti del quarto anno:

a) aver conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea magistrale successivamente al 1° novembre 2019, ovvero impegnarsi a conseguirlo entro il 31 ottobre 2020;

b) essere nati dopo il 31 dicembre 1995.

2.2 Sono esclusi dal concorso coloro che:

a) siano stati soggetti alla sanzione disciplinare della «espulsione definitiva» prevista dall'articolo 31 del regolamento didattico della SNS;

b) abbiano riportato una condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni.

2.3 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del possesso del diploma di laurea richiesto per il concorso al quarto anno che dovrà in ogni caso essere conseguito, a pena di decadenza dal posto, entro il 31 ottobre 2020.

2.4 Tutti i candidati sono ammessi con riserva e l'eventuale esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento del procedimento.

2.5 La SNS si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, anche dopo la nomina dei vincitori, la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di ammissione e il possesso dei requisiti prescritti. La mancanza dei requisiti determina l'esclusione dal concorso ovvero, se accertata dopo la nomina dei vincitori, la decadenza dal posto. L'esclusione o la decadenza e le relative motivazioni saranno comunicate agli interessati in forma scritta all'indirizzo indicato nella domanda di concorso.

2.6 Oltre ai requisiti previsti ai commi precedenti, i candidati devono possedere un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo a consentire l'effettiva partecipazione all'attività didattica.

Art. 3 – Domanda di ammissione e termine di scadenza

3.1. Le domande di ammissione al concorso devono essere registrate on-line entro le ore 23:59 ora italiana di giovedì 6 agosto 2020, mediante la procedura telematica che si attiva dalla sezione dedicata sul sito web della SNS: <http://www.sns.it/> Possono essere compilate in italiano o inglese.

3.2. Il ritardo nella presentazione della domanda, qualunque ne sia la causa, comporterà la non ammissione al concorso. Si raccomanda di accertarsi di aver ricevuto via email la notifica di chiusura definitiva della domanda; la SNS non risponde di eventuali domande non correttamente chiuse dai candidati.

La SNS non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi; si invitano pertanto i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la presentazione della candidatura.

La SNS non risponde della dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito e forza maggiore.

3.3. I concorrenti possono presentare un'unica domanda e soltanto per una struttura accademica (Classe di Lettere e filosofia, Classe di Scienze, Classe di Scienze politico-sociali). I candidati ai posti riservati al corso di laurea magistrale in "Materials and Nanotechnology" possono avanzare una seconda domanda per concorrere anche agli altri posti di allievo del quarto anno della Classe di Scienze, sostenendo le relative prove.

3.4. I candidati a posti del quarto anno della Classe di Lettere e filosofia devono allegare una copia della tesi di laurea in formato PDF, della cui leggibilità si devono preventivamente accertare; nel caso in cui la tesi non sia stata ancora discussa possono allegare una stesura anche non definitiva della stessa. Se la tesi di laurea non è scritta in lingua italiana, francese, inglese, spagnola o tedesca, il candidato dovrà allegare al testo della tesi l'indice dell'elaborato e un abstract, scritto in una di queste lingue, che consenta di valutare la questione affrontata, l'ipotesi di lavoro da cui si è partiti, la metodologia seguita nello svolgere l'argomento e i risultati conoscitivi ottenuti.

3.5. I candidati cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea devono presentare alla rappresentanza consolare italiana nel loro Paese domanda di preiscrizione all'Università di Pisa e all'Università di Firenze, nel termine che sarà prescritto dalle disposizioni del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) relative all'immatricolazione degli studenti stranieri per l'anno accademico 2020-2021.

3.6. La SNS si riserva la facoltà di consentire la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, dovessero risultare irregolari per vizi sanabili.

3.7. Nella domanda di concorso il candidato deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) cittadinanza;
- c) residenza; anche il domicilio se differente, numero di telefono e indirizzo e-mail ai quali poter ricevere eventuali comunicazioni;
- d) di non aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
- e) di non aver riportato la sanzione disciplinare della «espulsione» dalla SNS;
- f) il titolo di studio posseduto valido ai fini dell'accesso, l'istituto scolastico o universitario presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento;
- g) il posto e la Classe per i quali concorre (primo o quarto anno della Classe di Lettere e Filosofia, primo o quarto anno della Classe di Scienze, quarto anno della Classe di Scienze Politiche Sociali);
- h) se candidato al primo anno: l'eventuale iscrizione a un corso di laurea nell'anno accademico 2019-2020, specificandone la denominazione e la classe di laurea e indicando l'università presso la quale risulta iscritto;
- i) il corso di laurea o di laurea magistrale al quale intende iscriversi presso l'Università di Pisa o l'Università di Firenze;
- j) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, le disposizioni relative;
- k) di essere a conoscenza e di prendere atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal successivo articolo 9;
- l) se destinatario dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate": di voler usufruire di ausilio e di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;
- m) se destinatario della legge 8 ottobre 2010 n. 170 e successive modificazioni (candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento – DSA -, risultante da idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso): di voler usufruire di ausilio e di tempi aggiuntivi per sostenere le prove;
- n) se destinatario della legge 8 marzo 1989, n. 101, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane": di voler usufruire del riposo sabatico, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge;
- o) le eventuali prove che intende sostenere in lingua diversa dall'italiano, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.7.

3.8. I candidati dovranno inoltre indicare le discipline nelle quali intendono sostenere le prove, facendo riferimento al "Quadro delle prove", allegato al presente bando a costituirne parte integrante e sostanziale.

3.9. I candidati al primo anno della Classe di Lettere e filosofia devono inoltre indicare le tre discipline nelle quali intendono sostenere le prove scritte e le tre discipline scelte per le prove orali, anche quando siano le stesse delle prove scritte.

3.10. I candidati al quarto anno della Classe di Lettere e filosofia devono inoltre indicare:

- a) l'area disciplinare alla quale intendono fare riferimento, scelta tra le cinque in cui sono organizzati gli insegnamenti della Classe:
 - Filosofia
 - Letteratura e filologia moderna, Linguistica
 - Storia antica e filologia classica

- Storia dell'arte e archeologia
- Storia e paleografia

b) le due discipline nelle quali intendono sostenere le prove scritte e le due discipline scelte per le prove orali, anche quando siano le stesse delle prove scritte.

3.11. I candidati sia al primo anno sia al quarto anno della Classe di Scienze devono indicare le prove che intendono sostenere, nei casi in cui tale facoltà sia prevista.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle prove

4.1. Le prove di concorso sono dirette a valutare la preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati e sono scritte e orali.

4.2. I candidati sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, senza necessità di ulteriori comunicazioni, nella sede e nelle date indicate nel “Quadro delle prove”, allegato al presente bando a costituirne parte integrante e sostanziale. I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente. Nello svolgimento delle prove scritte, il candidato dovrà osservare puntualmente, a pena di esclusione dal concorso, le istruzioni ricevute dalla Commissione.

4.3. Il calendario delle prove orali e l'elenco dei candidati ammessi, con l'indicazione del punteggio medio riportato nelle prove scritte, saranno pubblicati all'albo ufficiale on line e nell'apposita sezione del sito web della SNS. L'inclusione nell'elenco degli ammessi ha valore di notifica per gli interessati, che sono tenuti a presentarsi senza necessità di ulteriori avvisi. Nella stessa sezione del sito web della SNS sarà inserito l'elenco delle votazioni riportate nelle prove scritte da tutti i candidati; le votazioni saranno associate al numero “identificativo dell'operazione” riportato sul PDF della domanda.

4.4. Eventuali variazioni saranno rese note nelle medesime forme; la SNS si riserva comunque la facoltà di utilizzare ulteriori e diversi strumenti di comunicazione ove lo valuti opportuno.

4.5. L'assenza del candidato all'inizio di una delle prove, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, determina l'esclusione dal concorso.

4.6. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta per la Classe di Lettere e Filosofia e la Classe di Scienze sono previste sei ore. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta per la Classe di Scienze politico-sociali sono previste quattro ore.

4.7. Le prove di concorso per posti della Classe di Lettere e Filosofia possono essere sostenute in lingua italiana, francese, o inglese. Le prove di concorso per posti della Classe di Scienze possono essere sostenute in lingua italiana o inglese. Le prove di concorso per posti della Classe di Scienze politico-sociali possono essere sostenute in lingua italiana o inglese.

4.8. Le commissioni di concorso hanno comunque facoltà di verificare nella prova orale che il livello di conoscenza della lingua italiana del candidato sia idoneo ad assicurare la sua partecipazione alle attività formative previste dal corso.

Art. 5 – Commissioni di concorso, votazioni, graduatorie

5.1. Le commissioni possono svolgere una parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. L'ammissione alle prove orali e la definizione delle graduatorie finali sono deliberate in seduta plenaria. Limitatamente allo svolgimento e alla correzione delle prove, le commissioni possono avvalersi di contributi e ulteriori competenze di professori, ricercatori, perfezionandi, esperti e studiosi nominati con provvedimento del Direttore.

5.2. Per la valutazione di ciascuna prova scritta le commissioni dispongono di un massimo di cento punti.

5.3. Per i posti della Classe di Lettere e filosofia, sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte conseguono una media di almeno settanta punti. Per i posti della Classe di Scienze, sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte conseguono una media di almeno sessanta punti; nel calcolo di tale media, per i concorrenti al primo anno la commissione attribuirà un peso del

60% alla prova scritta relativa alla disciplina per la quale concorre il candidato e un peso del 40% alla prova scritta relativa all'altra disciplina. Per i posti della Classe di Scienze Politico-sociali, sono ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte conseguono una media di almeno sessanta punti.

5.4. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, con l'indicazione del punteggio medio conseguito da ciascuno nelle prove scritte è pubblicato all'albo ufficiale on line e sul sito web della SNS.

5.5. Per ciascuna prova orale ogni Commissione dispone di un massimo di cento punti.

5.6. Per i posti della Classe di Lettere e filosofia le prove orali sono superate dai candidati che conseguono una media di almeno settanta punti. Per i posti della Classe di Scienze le prove orali sono superate dai candidati che conseguono una media di almeno sessanta punti. Per i posti della Classe di Scienze politico-sociali, le prove orali sono superati dai candidati che conseguono una media di almeno sessanta punti.

5.7. A conclusione dei lavori il punteggio conseguito dai candidati nelle prove orali è pubblicato all'albo ufficiale on line e sul sito web della SNS.

5.8. I candidati che abbiano superato sia le prove scritte sia le prove orali saranno dichiarati idonei.

5.9. Le commissioni, considerando la media dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove orali, formulano le graduatorie finali dei candidati idonei in ordine di merito.

5.10. Se due o più candidati, a conclusione delle prove d'esame, ottengono lo stesso punteggio, è collocato prima in graduatoria il candidato più giovane di età.

5.11. Le graduatorie sono pubblicate all'albo ufficiale on line e sul sito web della SNS.

5.12. La SNS comunicherà l'esito del concorso ai soli vincitori.

Art. 6 – Contributo alle spese di viaggio

6.1 Ai candidati che sostengono le prove orali sono rimborsate le spese di viaggio documentate per un importo superiore a euro 50 e fino a un massimo di euro 350 per i candidati residenti in Italia e di euro 700 per i candidati residenti all'estero. Per il calcolo del rimborso si considera località di partenza/ritorno quella di residenza o, se più conveniente per la Scuola, quella di effettiva provenienza.

6.2 La richiesta di rimborso, accompagnata dalla documentazione di viaggio originale, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020. Saranno rimborsate, salva l'applicazione di una franchigia di 50 euro, esclusivamente spese di viaggio per ferrovia (seconda classe), con autobus di linea, per servizi marittimi o con aereo (classe turistica e per distanza tra Pisa/Firenze e la sede di residenza superiore a km. 600). Per i candidati residenti in Sardegna è sempre ammesso il rimborso delle spese aeree.

6.3 I vincitori cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'inizio del corso, nel limite massimo di 1.000 euro.

Art. 7 – Nomina dei vincitori

7.1 Il Direttore della SNS approva le graduatorie finali e nomina i vincitori, nel limite dei posti messi a concorso.

7.2 I vincitori devono presentarsi alla sede della SNS in Pisa, per la Classe di Lettere e filosofia e per la Classe di Scienze, o alla sede della SNS in Firenze per la Classe di Scienze Politico-sociali, per l'inizio del corso a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di nomina. In caso contrario, in assenza di una preventiva richiesta e di una motivazione riconosciuta valida dalla SNS, saranno considerati decaduti.

7.3 In caso di rinuncia o decadenza dal posto, la SNS si riserva di procedere a una nuova assegnazione, entro trenta giorni dall'inizio del corso, nel rispetto dell'ordine della graduatoria finale degli idonei.

7.4 I vincitori devono presentare alla SNS, nel termine che sarà loro comunicato:

a) certificazione sanitaria in carta semplice da cui risulti l'immunità da malattie che non consentano la vita in comunità, in data non anteriore a tre mesi;

b) dichiarazione riguardante l'iscrizione al corso di laurea o di laurea magistrale dell'Università di Pisa

e dell'Università di Firenze.

c) dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti, con esonero di qualsiasi responsabilità della SNS per le conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Per i vincitori minorenni la dichiarazione è resa da un genitore o da chi ne fa le veci;

d) una fotografia in formato digitale;

e) per i titoli di studio conseguiti all'estero dovrà essere presentato un certificato dell'Istituto superiore o dell'università che lo ha rilasciato, tradotto in lingua italiana, con eccezione delle certificazioni rese in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.

7.5 La SNS si riserva la facoltà di operare verifiche e richiedere altre certificazioni, nei casi consentiti dalla legge, anche ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al successivo articolo 8.5 relativo al rimborso delle tasse universitarie.

Art. 8 – Diritti e obblighi didattici degli allievi

8.1. Lo status di allievo del corso ordinario è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento didattico della SNS.

8.2. Gli allievi del corso ordinario hanno l'obbligo di risiedere presso la sede del corso nei collegi della SNS, dei quali usufruiscono a titolo gratuito.

8.3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per l'anno accademico 2020-2021 gli allievi ammessi al quarto anno del corso ordinario in Pisa ricevono un contributo alloggio di 400,00 euro mensili per risiedere fuori dai collegi.

8.4. Gli allievi del corso ordinario fruiscono gratuitamente dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, con esclusione dei periodi di vacanza accademica, del vitto presso il servizio di ristorazione della SNS o strutture convenzionate. Inoltre, ricevono un contributo didattico per un ammontare determinato ogni anno dalla SNS, e il rimborso, totale o parziale, delle tasse universitarie.

8.5. Per l'anno accademico 2020-2021 il contributo didattico è determinato in euro 1.280,00; il contributo didattico è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in Italia in materia di borse di studio.

8.6. Per l'anno accademico 2020-2021 è previsto il rimborso totale delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio effettivamente dovute e pagate all'Università di Pisa e all'Università di Firenze; per ottenere il rimborso, l'allievo dovrà avere adempiuto alle procedure previste dall'Università di Pisa, dall'Università di Firenze e dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana in materia di esoneri, oppure presentare alla SNS la documentazione attestante la situazione economico-patrimoniale dell'allievo (certificato ISEE) che dimostri l'insussistenza dei requisiti per ottenere l'esonero.

8.7. L'allievo può essere autorizzato, per gravi motivi, a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno. Il differimento o la sospensione per maternità o per eventuali obblighi previsti da leggi sono invece disposti di diritto, previa comunicazione dell'allievo.

8.8. Gli allievi non possono accettare impegni che siano valutati dalla SNS incompatibili con il regolare adempimento dei loro obblighi didattici.

8.9. Gli allievi del corso ordinario, per il passaggio agli anni successivi, devono:

a) seguire gli insegnamenti impartiti nella SNS e nel corso di laurea all'università di riferimento;

b) sostenere colloqui e prove di esame secondo un piano di studi da loro presentato e approvato dalla struttura accademica di appartenenza;

c) ottenere il giudizio di idoneità nei colloqui e sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e di quelli interni previsti nel piano di studi;

d) riportare negli esami di profitto universitari e in quelli interni una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi, e mantenere la media di almeno ventisette trentesimi.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

9.1 Si applicano al trattamento dei dati personali dei candidati le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento europeo 2016/79 in materia di protezione dei dati personali.

9.2 Il Titolare del Trattamento dei dati personali conferiti dagli interessati è la Scuola Normale Superiore, Istituto universitario pubblico, con sede in Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa – 56126, nella persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore.

9.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) è la dott.ssa Denise Amram (dpo@sns.it). La variazione del Responsabile potrà avvenire in qualunque momento e della stessa sarà data notizia a ogni effetto, anche per i procedimenti in corso al momento della variazione, con avviso pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola.

9.4 I dati personali saranno raccolti dalla Scuola nell'ambito della procedura di selezione/ammissione dei candidati allievi e trattati per l'espletamento della stessa nonché, per i vincitori, per la successiva gestione della carriera degli allievi e per ogni attività ad esse collegata.

9.5 I dati personali sono pertanto conferiti per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti automatizzati (programmi informatici e database amministrati dalla Scuola e ospitati presso strutture di soggetti appaltatori SERSE e CINECA), nel rispetto dei principi di responsabilizzazione (accountability), liceità, correttezza, minimizzazione, trasparenza, integrità, esattezza, riservatezza e proporzionalità.

9.6 I dati personali raccolti saranno comunicati a terzi (soggetti pubblici e/o privati) nell'ambito dei rapporti istituzionali, per l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento o di contratto, nell'ambito dei servizi dei servizi richiesti alla Scuola (placement, tutoraggio, accesso a facilities, etc).

9.7 I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti stabiliti in Paesi terzi, previa verifica dell'esistenza di decisione di adeguatezza o dell'esistenza di idonee garanzie per la protezione dei dati.

9.8 I dati personali raccolti saranno pubblicati all'Albo ufficiale on-line e sul sito web istituzionale della Scuola nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti della Scuola.

9.9 I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti, ferma restando l'applicazione della normativa in materia di conservazione della documentazione da parte degli Enti pubblici.

9.10 In qualsiasi momento, l'interessato potrà essere esercitati i seguenti diritti:

- di accesso ai dati personali, nei casi e nei modi di cui all'art. 15 del Regolamento;
- di ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio) o la limitazione del trattamento dei dati personali, nei casi e nei modi di cui agli artt. 16-18 del Regolamento; la cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dalla Scuola;
- alla portabilità dei dati, nei casi e nei modi di cui all'art. 20 del Regolamento;
- di opposizione al trattamento, nei casi e nei modi di cui all'art. 21 del Regolamento;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

9.11 L'esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo privacy@sns.it o via pec all'indirizzo protocollo@pec.sns.it.

Art. 10 – Disposizioni finali e di rinvio, informazioni

10.1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il responsabile del Servizio alla didattica e allievi della Scuola.

10.2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della SNS, consultabili sul sito istituzionale <http://www.sns.it>

10.3. Per informazioni, gli interessati possono consultare la pagina web:

<https://www.sns.it/it/ammissione/corso-ordinario/come-candidarsi-al-corso-ordinario>
oppure rivolgersi allo staff delle Segreterie Allievi:

sede di Pisa: concorso.ammissione@sns.it, Mario Landucci, +39 050 509237, Irene Ricci, +39 050 509218, Silvia Zappulla, +39 050 509685.

sede di Firenze: didattica.firenze@sns.it, Serenella Bertocci: +39 055 2673317, Michela Cappellini: +39 055 2673319, Rossella Mondani: +39 055 2673318.

Al presente bando di concorso è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo ufficiale della SNS. Il bando di concorso sarà tradotto in lingua inglese.

QUADRO DELLE PROVE

A – Sedi delle prove

Le prove scritte si svolgono a Pisa, presso il Polo Didattico Porta Nuova, via Padre Bruno Fedi.

Le prove orali si svolgono a Pisa, presso la sede della SNS (Palazzo della Carovana, Piazza dei Cavalieri n. 7).

Le prove scritte e orali per la Classe di Scienze Politico-sociali si svolgono a Firenze, Piazza degli Strozzi, Palazzo Strozzi, 5° piano.

B – Calendario delle prove

Le prove scritte per la Classe di Lettere e Filosofia, sia per l'ammissione al primo anno, sia per l'ammissione al quarto anno, si tengono a partire da lunedì 24 agosto 2020, ogni giorno con inizio alle ore 8:30, secondo il seguente calendario e salvo quanto previsto ai commi successivi:

lunedì 24 agosto 2020

prova di "Latino"

martedì 25 agosto 2020

prova di "Greco"

mercoledì 26 agosto 2020

prova di "Letteratura italiana"

giovedì 27 agosto 2020

prova di "Storia"

venerdì 28 agosto 2020

prova di "Filosofia"

sabato 29 agosto 2020

prova di "Storia dell'arte"

La prova scritta di Storia dell'arte sarà differita a lunedì 31 agosto nel caso che candidati a questa prova che ne abbiano titolo intendano fruire del riposo sabatico (art. 4, terzo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 101, "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane"). In questo caso ne sarà data comunicazione a tutti gli interessati entro il termine del 20 agosto 2020.

Le date delle prove scritte di "Archeologia", "Linguistica", "Paleografia" e "Storia antica" saranno definite in seguito e, in considerazione delle domande presentate, si svolgeranno in uno dei giorni previsti dal calendario per altra prova oppure martedì 1 settembre 2020. Ai candidati interessati sarà data comunicazione delle date entro il termine del 20 agosto 2020.

Le prove scritte per la Classe di Scienze si tengono a partire da giovedì 20 agosto 2020, ogni giorno con inizio alle ore 8:30, secondo il seguente calendario:

per l'ammissione al primo anno:

giovedì 20 agosto 2020

prova di "Matematica" e prova integrata di "Matematica e fisica"

venerdì 21 agosto 2020

prova di "Fisica", prova di "Chimica" e prova di "Scienze biologiche"

per l'ammissione al quarto anno:

Giovedì 20 agosto 2020

prova di “Metodi matematici per la fisica, meccanica classica ed elettromagnetismo”, prova di “Analisi matematica”, prova di “Chimica generale e inorganica”; prova di “Biologia molecolare”

venerdì 21 agosto 2020

prova di “Termodinamica, meccanica statistica e meccanica quantistica”, prova di “Linguaggi e semantica”, prova di “Geometria e algebra”, prova di “Chimica fisica” e prova di “Neurobiologia”

per l'ammissione al corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology”

(le prove si svolgono presso la sede della SNS)

lunedì 24 agosto 2020

prova di “Chimica generale”

martedì 25 agosto 2020

prova di “Fisica classica”

Le prove scritte per la Classe di Scienze politico-sociali si tengono a partire da lunedì 7 settembre 2020, ogni giorno con inizio alle ore 10:00, secondo il seguente calendario:

7 settembre 2020

Prova di “Scienza politica”

8 settembre 2020

Prova di “Sociologia”

Le prove orali per la Classe di Lettere e Filosofia si tengono a partire da lunedì 7 settembre 2020 ogni giorno con inizio alle ore 9:00

Le prove orali per la Classe di Scienze si tengono a partire da lunedì 31 agosto 2020 ogni giorno con inizio alle ore 9:00

Le prove orali per la Classe di Scienze politico-sociali si tengono a partire da venerdì 18 settembre 2020 ogni giorno con inizio alle ore 10:00.

C – Prove di esame

C.1 - Prove di esame della Classe di Lettere e filosofia per l'ammissione al primo anno

Per l'ammissione al primo anno sono previste tre prove scritte e tre prove orali a scelta del candidato tra queste discipline: “Filosofia”, “Greco”, “Latino”, “Letteratura italiana”, “Storia”, “Storia dell'arte”. La prova scritta di “Greco” consiste in una versione dal greco; la prova scritta di “Latino” consiste in una versione dal latino: per entrambe è consentito l'uso del vocabolario. Le prove scritte nelle altre discipline consistono in prove specifiche di competenza disciplinare.

Il candidato può sostenere la prova orale nelle stesse discipline scelte per le prove scritte, ovvero in discipline diverse; rimane in ogni caso facoltà della Commissione chiedere chiarimenti in merito agli elaborati prodotti per le prove scritte.

C.2 - Prove di esame della Classe di Lettere e filosofia per l'ammissione al quarto anno

Per l'ammissione al quarto anno sono previste due prove scritte e due prove orali, scelte di norma dal candidato secondo quanto di seguito previsto in dettaglio per ciascuna delle cinque aree disciplinari della Classe:

Prove scritte

- area disciplinare di Storia antica e filologia classica

due differenti prove, a scelta tra “Greco”, “Latino” e “Storia antica”

- area disciplinare di Letteratura e filologia moderna, Linguistica

a) prima prova a scelta tra “Letteratura Italiana” e “Linguistica”

b) seconda prova a scelta tra:

- Archeologia

- Filosofia
- Greco
- Latino
- Paleografia
- Storia
- Storia antica
- Storia dell'arte
- Letteratura italiana (soltanto se ha sostenuto la prima prova scritta in "Linguistica")
- Linguistica (soltanto se ha sostenuto la prima prova scritta in "Letteratura italiana")
- area disciplinare di Storia dell'arte e archeologia
- a) prima prova a scelta tra "Archeologia" e "Storia dell'arte"
- b) seconda prova a scelta tra:
 - Filosofia
 - Greco
 - Latino
 - Letteratura italiana
 - Linguistica
 - Paleografia
 - Storia
 - Storia antica
 - Storia dell'arte (il candidato potrà scegliere "Storia dell'arte" soltanto se ha sostenuto la prima prova scritta in "Archeologia")
 - area disciplinare di Storia e paleografia
- a) prima prova: "Storia"
- b) seconda prova a scelta tra:
 - Archeologia
 - Filosofia
 - Greco
 - Latino
 - Letteratura italiana
 - Linguistica
 - Paleografia
 - Storia antica
 - Storia dell'arte
 - area disciplinare di Filosofia
- a) prima prova: "Filosofia"
- b) seconda prova a scelta tra:
 - Archeologia
 - Greco
 - Latino
 - Letteratura Italiana
 - Linguistica
 - Paleografia
 - Storia
 - Storia antica
 - Storia dell'arte

Prove orali

Il candidato può sostenere la prova orale nelle stesse discipline nelle quali ha sostenuto le prove scritte oppure in altre delle discipline previste per l'area disciplinare e salvo quanto previsto ai commi

successivi. E' in ogni caso facoltà della commissione chiedere chiarimenti in merito agli elaborati scritti.

Per l'area disciplinare di "Storia antica e filologia classica", il candidato che sceglie di sostenere le prove scritte in "Storia antica" e "Latino" dovrà sostenere una delle prove orali su "Greco"; se sceglie di sostenere le prove scritte in "Storia antica" e "Greco", dovrà sostenere una delle prove orali su "Latino".

Per l'area disciplinare di "Storia dell'arte e archeologia", al candidato che sceglie di sostenere la prima prova scritta in "Archeologia" è raccomandato di sostenere la seconda prova su "Greco" o su "Latino".

C.3 - Prove di esame della Classe di Scienze per l'ammissione al primo anno

Per l'ammissione al primo anno il candidato deve sostenere le prove indicate di seguito, in relazione al corso di laurea dell'Università di Pisa al quale ha dichiarato nella domanda di volersi iscrivere:

- corsi di laurea in "Fisica", "Informatica", "Matematica":
- prove scritte: una prova di "Matematica"; una prova di "Fisica";
- prove orali: una prova di "Matematica"; una prova di "Fisica";
- corsi di laurea in "Chimica", "Chimica per l'industria e l'ambiente", corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Chimica e tecnologia farmaceutiche", corso di laurea in "Scienze geologiche":
- prove scritte: una prova di "Chimica"; una prova integrata di "Matematica e fisica";
- prove orali: una prova di "Chimica"; una prova orale a scelta tra "Scienze biologiche", "Fisica" e "Matematica";
- corsi di laurea in "Biotecnologie", "Scienze biologiche", "Scienze naturali e ambientali":
- prove scritte: una prova di "Scienze biologiche"; una prova integrata di "Matematica e fisica";
- prove orali: una prova di "Scienze biologiche"; una prova orale a scelta tra "Chimica", "Fisica" e "Matematica".

C.4 - Prove di esame della Classe di Scienze per l'ammissione al quarto anno

Per l'ammissione al quarto anno il candidato deve sostenere due prove tra quelle indicate di seguito, in relazione al corso di laurea magistrale dell'Università di Pisa al quale ha dichiarato nella domanda di volersi iscrivere:

- corso di laurea magistrale in "Fisica":
- prove scritte: una prova di "Metodi matematici per la fisica, meccanica classica ed elettromagnetismo"; una prova di "Termodinamica, meccanica statistica e meccanica quantistica";
- prove orali: una prova di "Fisica classica"; una prova di "Meccanica quantistica";
- corso di laurea magistrale in "Matematica":
- prove scritte: una prova di "Analisi matematica"; una prova di "Geometria e algebra";
- prove orali: una prova di "Analisi matematica"; una prova di "Geometria e algebra";
- corsi di laurea magistrale in "Informatica" e "Informatica e networking":
- prove scritte: una prova di "Analisi matematica"; una prova di "Linguaggi e semantica";
- prove orali: una prova di "Linguaggi e semantica"; una prova di "Algoritmi e complessità";
- corsi di laurea magistrale in "Chimica", "Chimica industriale", "Geofisica di esplorazione e applicata", "Scienze e tecnologie geologiche" e "Scienze ambientali":
- prove scritte: una prova di "Chimica generale e inorganica"; una prova di "Chimica fisica";
- prove orali: una prova di "Chimica fisica"; una prova scelta dal candidato tra "Chimica organica", "Chimica inorganica" e "Biologia molecolare";
- corsi di laurea magistrale in "Biologia applicata alla biomedicina", "Biologia marina", "Biologia molecolare e cellulare", "Biotecnologie molecolari", "Conservazione ed evoluzione" e "Neuroscience":

- prove scritte: una prova di “Biologia molecolare”; una prova di “Neurobiologia”;
 - prove orali: una prova di “Neurobiologia”; una prova a scelta tra “Fisiologia e biologia cellulare” e “Chimica generale con elementi di organica”.
 - corso di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology”
 - prove scritte: una prova di “Chimica generale”; una prova di “Fisica classica”;
 - prove orali: una prova di “Fisica classica”; una prova di “Chimica generale”.
- Le prove scritte consistono nella soluzione di uno o più esercizi o in una dissertazione.
Le prove scritte e orali per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in “Materials and Nanotechnology” saranno sostenute in lingua inglese.

C.5 - Prove di esame della Classe di Scienze politico-sociali

- prove scritte: una prova di “Scienza Politica”; una prova di “Sociologia”;
- prove orali: una prova di “Scienza Politica”; una prova di “Sociologia”;

Alla pagina <https://www.sns.it/it/ammissione/corso-ordinario/come-candidarsi-al-corso-ordinario> del sito web della SNS sono disponibili programmi per la preparazione alle prove e raccolte di prove di concorso degli anni precedenti

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 11
Argomento: Determinazioni sui corsi di perfezionamento (Ph.D.) per l'anno accademico 2020-2021 (36° ciclo)
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti/Servizio alla didattica e allievi
Dirigente responsabile: D. Altamore; responsabile dell'attività/procedimento: F. Paoli

Il Presidente ricorda che il Senato, nella seduta del 20 marzo 2019, ha stabilito che la durata del mandato di coordinatore di un corso di dottorato è annuale; il coordinatore deve essere nominato per ogni anno accademico e deve assicurare la permanenza in servizio solo per l'anno in questione. Ricorda inoltre che il Senato, nella seduta del 20 novembre 2019, ha approvato l'attivazione dei corsi di perfezionamento e di dottorato (Ph.D.) per il 36° ciclo, con inizio dall'anno accademico 2020-2021. Nella tabella che segue sono indicati i corsi attivati e il coordinatore che si propone adesso di nominare, o di confermare, per l'anno accademico 2020-2021:

<i>corso</i>	<i>coordinatore</i>	<i>conferma/nomina</i>
Filosofia	Mario Piazza	<i>conferma</i>
Italianistica e filologia moderna	Stefano Carrai	<i>conferma</i>
Scienze dell'Antichità	Gianpiero Rosati	<i>conferma</i>
Storia	Francesco Benigno	<i>conferma</i>
Storia dell'arte	Francesco Caglioti	<i>conferma</i>
Fisica	Andrea Ferrara	<i>conferma</i>
Matematica	Angelo Vistoli	<i>conferma</i>
Metodi computazionali e modelli matematici per le scienze e la finanza	Michele Benzi	<i>conferma</i>
Metodi e modelli per le scienze molecolari	Henrik Koch	<i>conferma</i>
Nanosciienze	Luigi Rolandi	<i>conferma</i>
Neuroscienze	Alessandro Cellerino	<i>conferma</i>
Astrochimica (<i>dottorato congiunto con l'Università degli studi di Napoli Federico II</i>)	Vincenzo Barone	<i>conferma</i>
Scienza politica e sociologia	Donatella Della Porta	<i>conferma</i>
Transnational Governance (<i>corso congiunto con la Scuola Superiore Sant'Anna</i>)	Guglielmo Meardi	<i>nomina</i>

Il Presidente ricorda infine che la Scuola, nel momento di decidere in merito all'attivazione dei corsi per il 36° ciclo, non aveva assunto specifiche decisioni in merito al rinnovo della convenzione a suo tempo stipulata con l'Università di Pisa, la Scuola Sant'Anna, la Scuola IMT e il CNR per il corso di dottorato congiunto in "Data Science": sembrava infatti imminente l'adozione di un nuovo decreto ministeriale che avrebbe reso possibile la partecipazione dei docenti della Scuola al collegio dei docenti del predetto dottorato anche nel caso in cui la sede amministrativa fosse diventata l'Università di Pisa.

La procedura di accreditamento dei corsi, invece, apre lunedì 16 marzo senza che sia stato adottato il nuovo decreto, e il D.M. n. 45/2013 rimane quindi valido anche per il prossimo ciclo di dottorato.

In considerazione di tale situazione si propone, anche in accordo con le altre istituzioni partecipanti, di estendere la convenzione attualmente per un ulteriore anno accademico mediante la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo, e di attivare il corso con sede amministrativa presso la Scuola Normale anche per l'anno accademico 2020-2021.

In considerazione del finanziamento stanziato dal MIUR per consentire l'attivazione del nuovo dottorato nazionale in Artificial Intelligence, nella cui sede pisana confluirà l'attuale Corso di dottorato in Data Science, e dell'interesse manifestato da tutti i partecipanti al dottorato congiunto in Data Science alla realizzazione di tale programma, nell'atto aggiuntivo è previsto che le parti si impegnano a non attivare il 36° ciclo del Corso per l'anno accademico 2020-2021, in presenza del formale avvio nello stesso anno accademico 2020-2021 del dottorato nazionale in Artificial Intelligence.

Per quanto riguarda l'impegno economico derivante dall'attivazione del corso di dottorato suddetto, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria della Scuola, si propone la partecipazione con n. 1 borsa di dottorato, alle stesse condizioni e dello stesso importo previsto per le borse di perfezionamento, in luogo delle n. 2 borse previste nella convenzione originaria; anche questo aspetto sarà previsto dall'atto aggiuntivo predetto.

Premesso quanto sopra, dopo la discussione con l'intervento del dott. Tomaselli

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

a) di approvare l'attivazione anche per il 36° ciclo, con inizio dall'anno accademico 2020-2021, del corso di dottorato in "Data Science", di durata triennale, congiuntamente all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna, alla Scuola IMT e al CNR, confermando il coordinatore prof. Dino Pedreschi, dell'Università di Pisa, e prevedendo la partecipazione della Scuola con n. 1 borsa di dottorato, alle stesse condizioni e dello stesso importo previsto per le borse di perfezionamento;

b) di approvare la clausola contenuta nell'atto aggiuntivo (necessario per l'estensione della convenzione precedente) secondo la quale il corso non sarà attivato in presenza del formale avvio per il 36° ciclo, con inizio dall'anno accademico 2020-2021, del dottorato nazionale in Artificial Intelligence, e si riserva di deliberare in merito alla partecipazione formale della Scuola al suddetto dottorato nazionale.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 12
Argomento: Piano di utilizzo delle risorse per interventi legge n. 17/1999 in materia di sostegno agli studenti diversamente abili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti/Servizio alla didattica e allievi
Dirigente responsabile: D. Altamore; responsabile dell'attività/procedimento: F. Paoli

Il Presidente comunica che il MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – ha attribuito alla Scuola Normale, per il 2020, un finanziamento di € 465,00 (quattrocentosessantacinque/00) per interventi di sostegno agli studenti diversamente abili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Tale importo corrisponde alla quota spettante per la presenza, nell'anno accademico 2018/2019, di due persone rientranti tra le tipologie di interesse.

Nello specifico, in conformità con quanto disposto dal D.M. n. 738/2019, il finanziamento complessivo è così definito:

Criteri di ripartizione	Quota spettante all'Ateneo
80% in proporzione al numero totale di studenti <u>con disabilità</u> iscritti nell'a.a. 2018/2019	338
20% in proporzione al numero totale di studenti con <u>disturbi specifici dell'apprendimento</u> iscritti nell'a.a. 2018/2019	127
Totale	465

Entro il 20 marzo 2020 la Scuola deve presentare, attraverso una procedura informatica su portale gestito da CINECA, un piano di utilizzo di tale finanziamento che deve essere formalmente approvato dagli organi di ateneo.

Il piano consiste essenzialmente nella destinazione del finanziamento riconosciuto a una o più delle seguenti categorie di intervento:

- interventi infrastrutturali;
- ausili per lo studio;
- servizi di tutorato specializzato;
- supporti didattici specializzati;
- servizi di trasporto.

In considerazione delle positive esperienze degli anni passati relativamente ai servizi di tutorato specializzato, e tenuto conto anche dell'esiguità dell'importo, si propone il piano di utilizzo di seguito descritto:

- Finalità (definita ex D.M. 610/2017): Servizi di tutorato specializzato.
- Sintetica descrizione: attività di tutorato didattico specialistico svolte da allievi ordinari e PhD della Scuola in favore di allievi ordinari e PhD disabili o con disturbi specifici di apprendimento.

Premesso quanto sopra, si apre la discussione e

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il piano di utilizzo, di seguito descritto, delle risorse per interventi legge n. 17/1999 in materia di sostegno agli studenti diversamente abili e agli studenti con disturbi specifici

dell'apprendimento destinate alla Scuola per il 2020:

- Finalità (definita ex D.M. 610/2017): Servizi di tutorato specializzato.
- Sintetica descrizione: attività di tutorato didattico specialistico svolte da allievi ordinari e PhD della Scuola in favore di allievi ordinari e PhD disabili o con disturbi specifici di apprendimento.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 13
Argomento: Attivazione procedura di valutazione di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio personale
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: C. Sabbatini

Il Presidente ricorda al Senato che, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L. 240/2010, il ricercatore a tempo determinato di tipo b) che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale viene valutato nel terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è inquadrato nel ruolo di professore associato alla scadenza del contratto medesimo.

Il relativo procedimento, i criteri e gli standard internazionali sulla base dei quali avviene la valutazione sono contenuti nel Regolamento per la disciplina del reclutamento dei Professori di I e II fascia ai sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (di seguito per brevità "Regolamento") e sono stati messi a punto nelle sedute degli organi accademici dello scorso mese di febbraio (emanazione avvenuta con D.D. n.120 del 26 febbraio 2020).

Ai sensi degli artt. 3 e 11 del predetto Regolamento, l'iter di attivazione della predetta procedura è il seguente:

- 1) Le strutture accademiche interessate richiedono al Senato accademico l'attivazione della procedura per la chiamata nel ruolo di associato del ricercatore di tipo b) che si trovi nel terzo anno di contratto che abbia conseguito un'abilitazione scientifica nazionale, in corso di validità, nel Settore Concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare di afferenza del ricercatore, fornendo le varie informazioni richieste;
- 2) Il Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti approva le richieste delle strutture accademiche di copertura di posti di associato tramite procedura valutativa del ricercatore di tipo b) indicandone il nominativo;
- 3) Il Consiglio di amministrazione federato si pronuncia con riferimento alla copertura in termini di finanziari e di punti organico.

Quanto sopra premesso, il Presidente informa il Senato che è giunto nel terzo anno di contratto di ricercatore di tipo b) il dott. Andrei Mesinger (contratto in scadenza il giorno 1.10.2020) assunto per chiamata diretta presso la Classe di Scienze quale vincitore di ERC Starting grant, a decorrere dal 2 ottobre 2017, nell'ambito del Settore Concorsuale (SC) 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, s.s.d. FIS/05 Astronomia e astrofisica. Il Dott. Mesinger in data 2.12.2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti su cui è attivato il relativo contratto.

La Classe di Scienze nell'ultima seduta del 12 marzo 2020 ha quindi richiesto l'attivazione della procedura valutativa ai sensi dell'art.24, comma 5 della Legge 240/2010 del predetto Dott. Andrei Mesinger volta alla relativa chiamata nel ruolo di associato per il SC 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, s.s.d. Astronomia e astrofisica secondo quanto indicato in allegato (all. 1).

Tanto premesso, dopo la discussione

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare proposta della Classe di Scienze di attivare la procedura valutativa di cui all'art. 24,

comma 5 della Legge 240/2010 volta alla chiamata nel ruolo di professore associato del dott. Andrei Mesinger, titolare di contratto di ricercatore di tipo b) nel SC 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, s.s.d. FIS/05 Astronomia e astrofisica, in scadenza il 1.10.2020, secondo quanto indicato in allegato (all. 1)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 53

Procedura valutativa volta alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Titolare di contratto di ricercatore di tipo b) da sottoporre a valutazione: Dott. Andrei Mesinger, ricercatore di tipo b) dal 2 ottobre 2017, in possesso di ASN conseguita in data 2.12.2014 nel SC 02/C1 (scadenza ASN in data 2.12.2023)

Procedura valutativa finalizzata alla chiamata nel ruolo di Professore associato del SC 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, s.s.d. FIS/05 Astronomia e astrofisica

Funzioni e tipologia di impegno didattico e scientifico: dovrà assicurare l'attività didattica per la copertura di insegnamenti riconducibili al s.s.d. FIS/05 nei corsi ordinari e di perfezionamento e negli altri eventuali corsi attivati dalla Scuola, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti, secondo quanto sarà specificato nell'ambito della programmazione di anno in anno stabilita dagli organi accademici competenti. Nel predetto ambito disciplinare dovrà inoltre seguire tesi di laurea e dottorato (PhD), sviluppare proprie linee di ricerca, organizzare seminari e convegni, partecipare e coordinare gruppi di ricerca nazionali e internazionali.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare, in conformità a quanto prescritto dal vigente provvedimento che determina il numero massimo di pubblicazioni presentabili dai candidati alle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale: n. 12

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 14
Argomento: Proposta di avvio di procedura di espressione di interesse (EOI)
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti/Servizio alla didattica e allievi
Dirigente responsabile: D. Altamore; responsabile dell'attività/procedimento: F. Paoli

Il Presidente informa che il Consiglio della Classe di Scienze, nella seduta dell'11 marzo 2020, ha individuato, coerentemente all'esigenza segnalata nel fabbisogno di personale 2019-2021 e condivisa dai professori ordinari della Classe, l'opportunità di dare avvio a una procedura di espressione di interesse (EOI) nel campo della "Fisica teorica dei nanosistemi" con il testo di avviso qui allegato sub lett. "A", ed ha avanzato proposta in tal senso al Senato accademico.

Si apre la discussione e interviene la prof.ssa Cappelli indicando la necessità di precisare il Panel ERC. Replica il prof. Ferrara rendendo l'informazione appropriata.

Premesso quanto sopra

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l'avvio di una procedura informale di richiesta di espressioni di interesse internazionali (Expressions of Interest, EOI) per la copertura di una posizione di full professor nel campo della "Fisica teorica dei nanosistemi" presso la Classe di Scienze, con il testo di avviso qui allegato sub "A".

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 54

THEORETICAL PHYSICS of NANOSYSTEMS

Description:

The Scuola Normale Superiore (SNS) invites expressions of interest from highly qualified scholars in the field of Theoretical Physics of Nanosystems in view of the possible opening of one position at the Full Professor level in its "Classe di Scienze".

SNS looks for candidates with a high record of achievement, a clear potential to promote and lead research activities on the theoretical physics of nanosystems (including biosystems), and a specific interest in teaching at the graduate and undergraduate level to small numbers of talented students.

As part of its effort to diversify its faculty, SNS particularly welcomes applications from individuals who hold corresponding positions in Academic Institutions abroad.

SNS provides equal employment opportunities without regard to ethnic group, color, religion, age, sex, national origin, disability status, genetics, sexual orientation, gender identity or expression.

Applications should be sent by email to: scouting@sns.it, and should contain TPN-2019 in the subject field.

All applications (in English or in Italian) should include a detailed CV, a description of current research interests and all relevant information about the applicant. A working knowledge of Italian is appreciated but not required.

Fields of interest according to 2019 ERC categories: Theoretical activity in PE3, in particular PE3_10 (Nanophysics: nanoelectronics, nanophotonics, nanomagnetism, nanoelectromechanics, etc.) and/or PE_16 (Physics of biological systems).

DEADLINE: MAY 31, 2020

DATE of PUBLICATION: asap

To be advertised in: Nature careers, Physics Today, Europhysics News jobs

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 15
Argomento: Comitato etico congiunto per la Ricerca - ingresso Scuola IMT Alti Studi Lucca
Struttura proponente: Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti/Servizio alla ricerca e al trasferimento tecnologico
Dirigente responsabile: D. Altamore; responsabile dell'attività/procedimento: A. Rizzo

Il Presidente ricorda che con decreto congiunto della Scuola Normale Superiore e della Scuola Sant'Anna fu costituito, nel marzo del 2018, il Comitato etico congiunto per la Ricerca tra le due istituzioni, avente le seguenti finalità e compiti:

- ha competenza primaria sulla sperimentazione di ricerca su soggetti umani, di natura non clinica, incluse le attività che richiedono l'utilizzo di campioni biologici non di competenza del Comitato etico Area Vasta Nord Ovest della Toscana;
- ha il compito principale di valutare ed esprimere pareri sulle proposte di sperimentazione con l'essere umano presentate da studiosi e gruppi di ricerca che operano presso la Scuola Normale e la Scuola Sant'Anna;
- fa riferimento, in un'ottica di pluralismo di orientamenti etici, alla disciplina nazionale, comunitaria e internazionale di natura giuridica, deontologica ed etica; si ispira ai principi indicati nei documenti sulla buona pratica clinica e sulla sperimentazione con l'essere umano e rivolge una particolare attenzione alla versione corrente della Dichiarazione di Helsinki;
- predispone iniziative di sensibilizzazione alle tematiche etiche rivolte sia a tutte le componenti della Scuola Normale Superiore e della Scuola Sant'Anna, sia alla cittadinanza.

Il Comitato etico congiunto per la Ricerca è attualmente così costituito:

Presidente: Prof.ssa Francesca Torelli, proposta dalla Scuola Sant'Anna, sentito il Direttore della Scuola Normale;

Componenti: Dott. Gianfranco Adornato (designato dalla Scuola Normale);

Prof. Francesco Cardarelli (designato dalla Scuola Normale, subentrato al Prof. Antonino Cattaneo);

Prof.ssa Manuela Caiani (designata dalla Scuola Normale);

Prof. Michele Emdin (designato dalla Scuola Sant'Anna);

Prof.ssa Arianna Menciaschi (designata dalla Scuola Sant'Anna);

Prof. Alberto Pirni (designato dalla Scuola Sant'Anna).

Nello scorso mese di novembre 2019, il Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca (IMT) ha chiesto alla Rettore della Scuola Sant'Anna di verificare la possibilità che i ricercatori afferenti a IMT possano sottoporre i propri protocolli di ricerca al citato Comitato etico congiunto per la Ricerca (fino ad allora IMT non ha avuto la necessità di costituire un apposito Comitato in quanto i propri progetti ricadevano nell'ambito di competenza del Comitato etico Area Vasta Nord Ovest della Toscana).

Al momento della richiesta, considerato il numero di gruppi di ricerca e i progetti sviluppati, è stato previsto che il numero stimato di protocolli di IMT da sottoporre alla valutazione del Comitato non sia maggiore di tre o quattro all'anno.

Anche in relazione a recenti accordi fra le tre istituzioni e alla volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione anche in campo sperimentale, IMT ha chiesto di partecipare direttamente al predetto Comitato congiunto.

Il Senato accademico della Scuola Sant'Anna, nella seduta del 10 dicembre scorso, ha peraltro deliberato di:

- approvare che i professori/ricercatori di IMT possano sottoporre i propri protocolli di ricerca al Comitato etico congiunto per la Ricerca costituito dalla Scuola Normale e dalla Scuola

Sant'Anna;

- dare mandato alla Rettrice della stessa Scuola Sant'Anna di prendere contatto con la Scuola Normale al fine di verificare la disponibilità ad ampliare la composizione del Comitato etico congiunto con la diretta partecipazione di professori e/o ricercatori di IMT;
- stabilire che la partecipazione di IMT al Comitato etico congiunto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche previste per la Scuola Normale e la Scuola Sant'Anna (relative, sostanzialmente, al compenso ed alle eventuali spese da riconoscere ai componenti del Comitato etico congiunto).

Premesso quanto sopra, dopo la discussione

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di approvare l'ampliamento della composizione del Comitato etico congiunto per la Ricerca, costituito dalla Scuola e dalla Scuola Sant'Anna, con la diretta partecipazione di professori e/o ricercatori di IMT, consentendo anche al personale accademico di IMT di sottoporre i propri protocolli di ricerca al Comitato stesso;
- b) di stabilire che la partecipazione di IMT al Comitato avvenga alle stesse condizioni economiche previste per la Scuola e la Scuola Sant'Anna;
- c) di conferire mandato al Direttore di modificare e definire, in accordo con la Rettrice della Scuola Sant'Anna e con il Direttore di IMT, la composizione del Comitato.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 16
Argomento: nomina dei docenti del Comitato di gestione del Centro HPC
Struttura proponente: Direzione
Dirigente responsabile: Segretario generale

Il Direttore illustra la necessità di individuare i docenti per la composizione del Comitato di gestione del Centro HPC, di cui al disciplinare allegato al regolamento. Il Direttore, sentito il Preside della Classe di Scienze, propone il prof. Rolandi, il prof. Koch e il dott. Mesinger.

Il Segretario generale comunica poi di aver designato, per quanto di sua spettanza, il dott.ric. Federico Calzolari.

Tanto premesso, dopo la discussione

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di designare componenti del Comitato di gestione del Centro *High Performance Computing* il prof. Rolandi, il prof. Koch e il dott. Mesinger.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 17
Argomento: accordi e convenzioni – (1) Accordo di cooperazione tra la SNS e la Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino "Ferdinando Rossi"
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all'esame del Senato accademico la stipula dell'accordo di cooperazione tra la SNS e la Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino "Ferdinando Rossi"-SSST- (Allegato A) per collaborare nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, promuovere gli scambi di pubblicazioni e di documenti, promuovere il reciproco riconoscimento della frequenza dei rispettivi allievi alle attività didattiche svolte presso l'istituzione non di appartenenza.

Le modalità degli scambi degli studenti tra le due Scuole sono disciplinate dall'art. 2 in base al quale le Parti si impegnano a garantire, in regime di reciprocità, agli studenti ospitati:

- a) l'accesso alle lezioni, ai seminari e ai gruppi di ricerca;
- b) l'accesso alle biblioteche, alle reti informatiche e a ogni forma di attività scientifica, culturale, artistica e sportiva;
- c) il tutorato individuale;
- d) nei limiti delle rispettive disponibilità, entrambe le istituzioni destinano all'altra almeno un alloggio gratuito nelle proprie residenze;
- e) gli attestati di frequenza ai corsi o attività seguiti ed, eventualmente, una certificazione del corso di studi seguito presso l'istituzione ospitante.

Le spese di viaggio, vitto e personali sono a carico degli studenti in mobilità ovvero dell'istituzione di appartenenza secondo le procedure interne di ciascun Ateneo.

I Referenti dell'esecuzione del presente accordo: il Prof. Mario Piazza, per la SNS, il Prof. Michele Graziadei, per la SSST. L'accordo ha validità per tre anni con possibilità di rinnovo.

Si apre la discussione, terminata la quale

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990;

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l'accordo di cooperazione tra la SNS e la Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino "Ferdinando Rossi" secondo il testo allegato (Allegato A), delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie.

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 57

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

La Scuola Normale Superiore, con sede legale nella Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 – Pisa, C.F. 80005050507, rappresentata dal Direttore, Prof. Luigi Ambrosio (di seguito, SNS),

E

La Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino "Ferdinando Rossi" con sede legale in Via S. Ottavio, 54, 10124 Torino, C.F. 80088230018 rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano

Geuna (di seguito, SSST),

PREMESSO CHE

A. la SNS, istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale, promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti, e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali; a tal fine la SNS cura le relazioni con le istituzioni universitarie, anche affini, e stipula accordi di collaborazione interuniversitaria;

B. la SSST intende offrire formazione universitaria di eccellenza, all'interno dell'Università di Torino, integrando i percorsi curriculari dei Dipartimenti con itinerari avanzati di carattere interdisciplinare;

C. è reciproco interesse ed intendimento delle Parti avviare una collaborazione sui temi della formazione nell'ambito delle scienze sociali, umane, matematiche e naturali.

VISTI

- la L. n. 168/1989;

- l'art. 15 della L. n. 241/1990;

Premesso quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

1. Per le proprie finalità istituzionali, meglio indicate in premessa, le Parti si impegnano a:

- a. collaborare nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, anche attraverso scambi di informazione;
- b. promuovere gli scambi di pubblicazioni e di documenti;
- c. promuovere il reciproco riconoscimento della frequenza dei rispettivi allievi alle attività didattiche svolte presso l'istituzione non di appartenenza.

Articolo 2 - Modalità degli scambi degli studenti

1. Le Parti si impegnano a garantire, in regime di reciprocità, agli studenti ospitati nell'ambito delle proprie strutture:

- a) l'accesso alle lezioni, ai seminari e ai gruppi di ricerca;
- b) l'accesso alle biblioteche, alle reti informatiche e a ogni forma di attività scientifica, culturale, artistica e sportiva;
- c) il tutorato individuale;
- d) nei limiti delle rispettive disponibilità, entrambe le istituzioni destinano all'altra almeno un alloggio gratuito nelle proprie residenze, nel rispetto della reciprocità; ogni anno, tramite uno scambio di lettere tra i Referenti indicati nell'art. 3, verrà fissato il numero di alloggi riservati agli scambi tra la SNS e la SSST;
- e) gli attestati di frequenza ai corsi o attività seguiti ed, eventualmente, una certificazione del corso di studi seguito presso l'istituzione ospitante, sulla base del Regolamento didattico vigente in ciascuna delle due istituzioni.

2. Le spese di viaggio, vitto e personali sono a carico degli studenti in mobilità ovvero dell'istituzione di appartenenza secondo le procedure interne di ciascun Ateneo.

3. Gli studenti ammessi a partecipare agli scambi sono proposti dall'istituzione di appartenenza, in un

numero massimo di 3 (tre) allievi per ciascuna istituzione, per un periodo massimo, per ciascun allievo, di sei (6) mesi nell'anno accademico, secondo propri criteri e modalità, fatta salva la possibilità delle istituzioni stesse di concordare specifiche priorità tematiche su base annuale o pluriennale. Il piano di studi e di ricerche di ogni studente, approvato dall'istituzione di appartenenza, è concordato, per le parti che prevedono lo svolgimento presso l'altra istituzione, dai Referenti di cui al successivo art. 3.

4. Gli studenti che partecipano allo scambio, essendo regolarmente iscritti nell'istituzione di provenienza, non sono tenuti a pagare le tasse di iscrizione nell'istituzione ospitante.

5. L'istituzione ospitante dovrà comunicare tempestivamente all'istituzione di appartenenza qualsiasi evento relativo all'allievo ospitato avente riflessi sull'ordinato svolgimento del rapporto, onde garantire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 3 - Referenti dell'accordo

Le Parti nominano Referenti dell'esecuzione del presente accordo:

- il Prof. Mario Piazza, per conto della SNS;
- Il Prof. Michele Graziadei, per conto della SSST.

I suddetti Referenti assicurano l'attuazione del presente accordo e possono promuovere ulteriori iniziative aventi le medesime finalità.

Articolo 4 - Assicurazione e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La SNS e la SSST si impegnano a verificare che i rispettivi partecipanti al programma di scambi siano in possesso di una assicurazione sanitaria e che abbiano sottoscritto un'assicurazione contro gli infortuni così come un'assicurazione di responsabilità civile.

2. Per l'esecuzione del presente accordo le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008, D.I. n. 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

a) il personale di una delle parti opererà presso l'altra parte nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, sarà cura della parte ospitante fornire al personale ospitato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza;

b) per il personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo e non esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria;

c) per il personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo ed esposto a rischi specifici, sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria dagli RSPP;

d) specifiche attività e/o modalità di attuazione del presente accordo inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno adottate su proposta degli RSPP mediante accordi scritti.

Articolo 5 - Uso dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti riconoscono l'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente accordo.

Articolo 6 – Durata, modifica e cessazione

1. Il presente accordo entrerà in vigore il 16 marzo 2020 e rimarrà valido per tre anni, salvo recesso

anticipato da parte di uno dei contraenti, da comunicarsi con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Il presente accordo può essere prorogato, rinnovato, o modificato solo mediante apposito atto scritto.

2. L'eventuale modifica o cessazione del presente accordo non compromette gli scambi già avviati.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in qualità di titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali, dichiarano di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e che, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, tratteranno i dati e garantiranno il rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel d.lgs. 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

2. Le Parti sono tenute a rispettare gli obblighi di riservatezza su dati, informazioni, documenti, e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 - Codici etici

1. Le Parti favoriscono la diffusione e la sensibilizzazione tra i propri operatori dei contenuti dei propri codici etici e/o di comportamento previsti dalla normativa attuale.

Articolo 9 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Eventuali controversie saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

Articolo 10 - Disposizioni fiscali e finali

1. Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dalla SNS. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore,

Il Direttore, f.to *Prof. Luigi Ambrosio (*)*

Torino, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Torino,

il Rettore f.to *Prof. Stefano Geuna (*)*

Per la Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi,

il Vice-Presidente, f.to. *Prof. Michele Graziadei (*)*

() sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 8*

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 17
Argomento: accordi e convenzioni – (2) Convenzione tra la SNS e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ex art. 6, comma 11, L. n. 240/2010
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell'attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all'esame del Senato la stipula della convenzione tra la SNS e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ex art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010 (Allegato A in fase di definizione) per consentire al prof. Fabrizio Lillo, professore ordinario a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Matematica dell'Università, di svolgere con una percentuale di impegno del 75% la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Scuola, per tre anni, a partire dall'anno accademico 2019-2020.

Il costo relativo agli oneri stipendiali del docente in convenzione per la quota a carico della Scuola saranno finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, secondo quanto stabilito con apposita convenzione, approvata dagli organi accademici nella seduta di gennaio 2020 e stipulata in data 04.02.2020, che prevede l'erogazione di un contributo per finanziare, tra l'altro, l'attivazione di una cattedra per tre anni accademici (a partire dal 2019-2020) per il corso di studi dedicato alla "Finanza Matematica su Microstruttura dei Mercati Finanziari – Reti e rischio sistemico".

La convenzione in esame disciplina in particolare gli aspetti relativi agli impegni del docente presso l'Università e presso la Scuola (artt. 2 e 3), la ripartizione degli oneri stipendiali tra i due Atenei (art. 5), il regime relativo agli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6) e i casi di risoluzione della convenzione (art. 10).

VISTA la L. n. 240/2010;

VISTO l'art. 15 della L. n. 241/1990;

VISTI i Decreti ministeriali del 26 aprile 2011, n. 167 e del 30 gennaio 2014;

VISTO lo Statuto della Scuola;

VISTA la deliberazione del Consiglio della Classe di Scienze, seduta dell'11 marzo 2020, che ha approvato la proposta di ampliare l'offerta didattica della Classe di Scienze con l'attivazione, a partire dal corrente anno accademico, dell'insegnamento di "Finanza matematica su microstruttura dei mercati finanziari – Reti e rischio sistemico" da affidare al prof. Fabrizio Lillo, ordinario a tempo pieno del settore scientifico disciplinare SECS-S/06 "metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie" presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna, mediante stipula di una convenzione ai sensi dell'art.6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la durata di tre anni

dopo la discussione

IL SENATO ACCADEMICO

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di ampliare l'offerta didattica della Classe di Scienze con l'attivazione, a partire dal corrente anno accademico, dell'insegnamento di "Finanza matematica su microstruttura dei mercati finanziari – Reti e rischio sistemico" da affidare al prof. Fabrizio Lillo, ordinario a tempo pieno del settore scientifico disciplinare SECS-S/06 "metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie"

presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Bologna;

b) di approvare la convenzione tra la Scuola e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010, per consentire al prof. Fabrizio Lillo di svolgere la sua attività di didattica e ricerca presso la Scuola con una percentuale di impegno del 75%, per tre anni, a partire dall'anno accademico 2019-2020, secondo il testo allegato (Allegato A), delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 58

**CONVENZIONE TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E
L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE N.240/2010**

La Scuola Normale Superiore (C.F. 80005050507), con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri, n. 7 - 56126 - rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Luigi Ambrosio, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Senato accademico del e del Consiglio di amministrazione federato(di seguito, "Scuola")

E

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376), con sede in Bologna via Zamboni 33, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Francesco Ubertini, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del..... (di seguito, "Università"),

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti" **PREMESSO CHE**

- a) l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito, "Legge") consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167 e il successivo Decreto ministeriale 30 gennaio 2014, hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;
- c) costituisce interesse della Scuola che il professor Fabrizio Lillo, nato a..... il, (di seguito, "Docente"), professore ordinario a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Matematica dell'Università, possa a svolgere con una percentuale di impegno del settantacinque per cento (75%) la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Scuola per tre anni e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;
- d) l'articolo 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
- e) l'Università ha verificato che l'impegno del Docente presso la Scuola non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- f) il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca in regime di tempo pieno presso la Scuola in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;

- g) la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha erogato un contributo in favore della Scuola destinato a supportare l'attivazione di un corso di studi in Finanza Matematica su Microstruttura dei Mercati Finanziari – Reti e Rischio sistemico nell'ambito della Finanza Quantitativa come da convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2020 (rep. SNS n. 53/32020);
- h) il Consiglio del Dipartimento dell'Università ha proposto in data la stipula di una convenzione ex art. 6 della Legge;
- i) il Consiglio della Classe di Scienze della Scuola ha proposto l'attivazione della presente convenzione nella seduta del;
- j) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato le Parti intendono procedere ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto (di seguito, "Convenzione").

Tutto ciò premesso da aversi quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso la Scuola ai sensi e per gli effetti della Legge e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche al fine di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – Impegno del Docente

Il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca con una percentuale di impegno del settantacinque per cento (75%) presso la Scuola per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo articolo 9.

Qualora il Docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università, egli mantiene la titolarità scientifica dei progetti in collegamento con l'Università.

La portabilità dei progetti e dei relativi finanziamenti è consentita dall'ente finanziatore esclusivamente per alcune tipologie specifiche nelle quali il finanziamento è riconosciuto al Docente.

Art. 3 – Didattica e di ricerca e loro valutazione

Il Docente è tenuto al rispetto del Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della Scuola e di ogni altro regolamento o atto applicativo relativo ai docenti.

In particolare, presso la Scuola il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che al termine delle attività, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato ai competenti organi accademici;
- b) presentare ai competenti organi accademici, al termine della durata della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Presso l'Università, il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare il registro/diario delle attività svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione, delle altre attività didattiche e istituzionali che, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato al Direttore del

Dipartimento di Matematica dell'Università al termine dell'anno accademico;

- b) al ricevimento e all'assistenza degli studenti;
- c) a partecipare alle commissioni di esame o di laurea, costituite per gli appelli previsti, compresa la sessione straordinaria fissata entro il mese di aprile;
- d) a consegnare, alla fine del corso, al servizio/struttura didattica competente i questionari di valutazione del corso stesso compilati dagli studenti frequentanti;
- e) a registrare gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.

Le attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate dalla Scuola sulla base dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 e delle proprie regole interne.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo e responsabilità disciplinare

In considerazione della circostanza che il Docente non presta totalmente la propria attività presso la Scuola, il Docente continuerà a esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università.

L'Università rimane titolare del potere disciplinare nei confronti del Docente.

Art. 5 – Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico e quelli inerenti gli scatti stipendiali del Docente restano di competenza dell'Università che ne darà tempestiva comunicazione alla Scuola.

In considerazione di quanto indicato al precedente articolo 2, gli oneri stipendiali comunque relativi al Docente per l'intera durata della Convenzione, e pari a complessivi euro (retribuzione: euro a.l.; oneri:euro) sono a carico della Scuola nella misura del settantacinque per cento (75%).

La Scuola si impegna a versare all'Università l'importo a proprio carico, quantificato da quest'ultima entro il 30 ottobre di ogni anno, mediante girofondo sul conto di contabilità Speciale di Tesoreria Unica N. [REDACTED] intestata a "Università Studi Bologna".

L'Università si impegna quindi a corrispondere al Docente l'intera retribuzione dovuta utilizzando la provvista fornita dalla Scuola. Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali dalla Convenzione continuano a essere conteggiati in capo all'Università; anche a tal fine, copia della Convenzione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Eventuali compensi aggiuntivi attribuiti al Docente a titolo di premialità sono a totale carico dell'Ateneo che ne delibera la corresponsione.

L'Università si impegna a trasmettere alla Scuola ogni documentazione (cedolini, resoconti etc.) relativa agli emolumenti corrisposti al Docente nelle modalità che saranno definite con il Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico della Scuola per le finalità di rendicontazione dei relativi costi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ai sensi della convenzione richiamata in premessa.

Art. 6 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", il Docente gode dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Per le finalità e gli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nei periodi di attività svolti presso la Scuola, quest'ultimo viene

considerato “datore di lavoro” che gestisce anche la sorveglianza sanitaria utilizzando le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio del Docente nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.

Il Docente è tenuto a uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla normativa collegata osservando gli obblighi di tale decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione della Scuola, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 7 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell’ambito della presente convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell’ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit..

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni pec tra il Direttore e il Rettore, da trasmettere per conoscenza al docente.

Art. 9 – Durata

La Convenzione ha la durata di tre (3) anni a partire dal ed è rinnovabile fino a un massimo di ulteriori anni due (2), ai sensi dell’art.6, comma 11, con il consenso del Docente e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei.

Art. 10 – Risoluzione

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui D.M. n. 270/2004, come previsto dai DD.MM. citati in premessa.

La risoluzione dovrà essere comunicata in forma scritta con raccomandata PEC almeno 6 mesi prima della scadenza. In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell’anno accademico in corso al momento del recesso. La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

- a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola;
- b) eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

La Scuola potrà inoltre recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di inadempimento del Docente degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. In questo caso la risoluzione ha effetto immediato.

Art. 11 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella sede indicata in epigrafe.

La Convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in un unico originale informatico; copia della stessa sarà inviata dall'Università al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La Convenzione è soggetta a imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dalla Scuola e a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore,

Il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)

Bologna, data della firma digitale

Per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il Rettore, f.to Prof. Francesco Ubertini (*)

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.

Il Docente, f.to Prof. Fabrizio Lillo _____

(*) sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Seduta del 18 marzo 2020
Ordine del giorno n. 17
Argomento: accordi e convenzioni – (3) dell’atto aggiuntivo alla convenzione per l’attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in Data Science tra la SNS, la SSSA l’UNPI, l’IMT e il CNR
Struttura proponente: Area Affari generali/Servizio affari legali e istituzionali
Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell’attività/procedimento: M. Asaro

Il Presidente propone all’esame del Senato accademico la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione per l’attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in Data Science sottoscritta nel 2017 tra la SNS, la Scuola S. Anna, l’UNPI, la Scuola IMT e il CNR (Allegato A).

Il Presidente informa che, in attuazione alla suddetta convenzione, le Parti hanno istituito il Corso di dottorato congiunto in Data Science a partire dall’anno accademico 2017-2018 (33° ciclo), garantendone l’attivazione per tre cicli (fino al 35° ciclo). Con la stipula del presente atto aggiuntivo, le parti si impegnano a proseguire la collaborazione anche per l’anno accademico 2019-2020, attivando il suddetto Corso anche per il 36° ciclo. La SNS mette a disposizione per il 36° ciclo del Corso una sola borsa di studio. Le Parti prevedono di non attivare il 36° ciclo nell’ipotesi di avvio, nello stesso anno accademico 2020-2021, del dottorato nazionale in Artificial Intelligence. Si apre la discussione, terminata la quale

VISTA la L. n. 240/2010;

VISTO l’art. 15 della L. n. 241/1990;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45;

VISTO il Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola;

IL SENATO ACCADEMICO

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare l’atto aggiuntivo alla convenzione per l’attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in Data Science (di cui al punto 11 dell’odg), delegando il Direttore ad apportare eventuali modifiche necessarie.

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N. 59

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER IL CORSO DI DOTTORATO (PH.D.) IN DATA SCIENCE

TRA

la Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56126 - C.F. 80005050507, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante, Prof. Luigi Ambrosio, (di seguito, “Scuola Normale”),

E

l’Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43 - 56127 - C.F. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, (di seguito, “Università”),

E

la Scuola Superiore Sant'Anna, con sede in Pisa - 56127, Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 - C.F. 93008800505, rappresentata dalla propria Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Sabina Nuti, (di seguito, "Scuola Sant'Anna")

E

la Scuola IMT Alti Studi Lucca, con sede in Lucca, Piazza San Ponziano n. 6 - 55100 - C.F. 92037570469, rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante, Prof. Pietro Pietrini, (di seguito, "Scuola IMT")

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 – C.F. 80054330586, rappresentato dal proprio Presidente e legale rappresentante, Prof. Massimo Inguscio, (di seguito, "CNR")

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

VISTI

- a) la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 19;
- b) il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e, in particolare, l'art. 2, secondo comma, lettera a), che prevede la possibilità per le università e gli enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato in convenzione;
- c) lo Statuto della Scuola Normale, emanato con D.D. n. 202/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2012, e s.m.i.;
- d) lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012, e s.m.i.;
- e) lo Statuto della Scuola Sant'Anna, emanato con D.D. n. 770 del 09.12.2011, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25.01.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.02.2018;
- f) lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973.I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019;
- g) lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19 luglio 2018 prot. n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del MIUR in data 25 luglio 2018;
- h) il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 12030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;
- i) il Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale, emanato con D. D. n.408/2013, e s.m.i. (di seguito, "Regolamento della Scuola Normale");
- j) il Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca dell'Università emanato con D. R. n. 25549 del 17 maggio 2017, e s.m.i. (di seguito, "Regolamento dell'Università");
- k) il Regolamento delle attività formative della Scuola Sant'Anna emanato con D. R. n. 306 del 17 luglio 2012, e s.m.i. (di seguito, "Regolamento della Scuola S. Anna");
- l) il Regolamento del Dottorato di ricerca della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 09768(342).I.3.06.11.19 (di seguito, "Regolamento della Scuola IMT");
- m) la Deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR in data 5 febbraio 2020 che, considerati i risultati raggiunti, ha confermato i criteri già adottati attraverso i quali sviluppare e implementare percorsi di dottorati innovativi di altissimo rilievo scientifico e ha approvato il finanziamento di euro 2,25 M€ annui per il triennio 2022/2024;

PREMESSO CHE

- a) nel 2017 le Parti hanno sottoscritto apposita convenzione (rep. SNS n. 197/2017) per l'attivazione del Corso di dottorato (Ph.D.) in *Data Science*, (di seguito "Corso") ai sensi del D.M. n.45/2013, art. 2, comma 2, lett. a) (di seguito "Convenzione");
- b) ai sensi dell'art. 2.1 della suddetta Convenzione le Parti hanno istituito il suddetto Corso, a partire dall'anno accademico 2017-2018 (33° ciclo), garantendone l'attivazione per tre cicli (fino al 35° ciclo);
- c) le Parti hanno interesse comune a proseguire la collaborazione avviata con l'istituzione del Corso e ad attivare per l'anno accademico 2020-2021 il 36° ciclo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

2. Le Parti si impegnano a proseguire la loro collaborazione formalizzata con la Convenzione per l'accREDITAMENTO e l'attivazione, nell'anno accademico 2020-2021, del 36° ciclo del Corso di dottorato (Ph.D.) in *Data Science*.

3. A tal fine, con il presente Addendum la richiamata Convenzione come descritta nelle premesse, che le Parti conoscono e omettono di allegare, tenuti fermi gli impegni definiti nella stessa per lo svolgimento dei tre cicli di dottorato (33°, 34° e 35°) è modificata come segue.

4. L'ART. 8 – Decorrenza e durata è *sostituito come segue*:

<<1. La Convenzione richiamata in premessa è rinnovata relativamente all'attivazione del Corso anche per l'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del 36° ciclo di dottorato, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e quindi sarà efficace fino al termine dell'anno accademico 2022-2023. La Convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata con apposito atto scritto.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in Corso al momento della scadenza della Convenzione.>>.

5. L'ART. 11 – Referenti è *sostituito come segue*:

<<1. Per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna i seguenti referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:

per la Scuola Normale: Prof. Michele Benzi; email: [REDACTED]

per l'Università di Pisa: Prof. Dino Pedreschi; e-mail: [REDACTED]

per la Scuola Superiore Sant'Anna: Prof.ssa Francesca Chiaromonte; e-mail: [REDACTED]

per la Scuola IMT: Prof. Guido Caldarelli; e-mail: [REDACTED]

per il CNR: Dott. Marco Conti; e-mail: [REDACTED]

6. L'ART. 12 – Privacy è *modificato come segue*:

<<1. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della Convenzione e del presente Addendum per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della suddetta Convenzione e del presente Addendum e ad

adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.>>.

7. Per il 36° Corso del dottorato in *Data Science* la SNS mette a disposizione una sola borsa di studio.

ARTICOLO 2

1. Restano fermi tutti gli altri articoli previsti e la relativa disciplina della Convenzione richiamata in premessa ad eccezione delle parti espressamente modificate con il presente Addendum.

ARTICOLO 3

1. In considerazione del finanziamento stanziato dal MIUR per consentire l'attivazione del nuovo dottorato nazionale in *Artificial Intelligence*, nella cui sede pisana confluirà l'attuale Corso di dottorato in *Data Science*, e dell'interesse manifestato da tutte le Parti del presente Atto alla realizzazione di tale programma, le Parti stesse si impegnano a non attivare il 36° ciclo del Corso di dottorato in *Data Science* per l'anno accademico 2020-2021, in presenza del formale avvio nello stesso anno accademico 2020-2021 del dottorato nazionale in *Artificial Intelligence*.

2. Nel caso di mancata attivazione del 36° Corso del dottorato in *Data Science* secondo la previsione del comma 1 del presente articolo, rimangono fermi tutti gli impegni e gli obblighi delle Parti come definiti dalla Convenzione richiamata in premessa, per lo svolgimento e il completamento dei tre corsi attivati e accreditati (33°, 34° e 35°) del dottorato in *Data Science*, sino al termine dell'anno accademico 2021-2022, e con la garanzia dell'ultimazione delle attività del Corso stesso.

ARTICOLO 4

Il presente Addendum è redatto per scrittura privata non autenticata, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata; esso è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale con onere a carico della Scuola Normale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio (*)

per l'Università di Pisa, il Rettore: f.to Prof. Paolo Maria Mancarella (*)

per la Scuola Superiore Sant'Anna, il Rettore: f.to Prof.ssa Sabina Nuti (*)

per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, il Direttore: f.to Prof. Pietro Pietrini (*)

per il CNR, il Presidente: f.to Prof. Massimo Inguscio (*)

data della firma digitale

(*) Sottoscrizioni apposte digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, intervengono il Preside A. Ferrara e il Preside G. Rosati per esprimere un ringraziamento per le azioni intraprese in relazione alla pandemia. Il Presidente, non essendovi argomenti tra le varie ed eventuali, alle ore undici e quindici minuti circa dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO
f.to Aldo Tommasin

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Ambrosio

Firmato digitalmente da:Aldo Tommasin
Organizzazione:SNS/80005050507
Data:08/04/2020 13:09:16